Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno, 126° — Numero 134

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 8 giugno 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 16 aprile 1985.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 16 luglio 1984, emessi per 700 milioni di ECU. Pag. 4031

DECRETO 4 giugno 1985.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni Pag. 4033

DECRETO 4 giugno 1985.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni Pag. 4034

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 18 marzo 1985, n. **242.**

Riconoscimento, agli effetti civili, di alcune modifiche di confini fra l'archidiocesi di Camerino e le diocesi di Cagli, Cingoli, Città di Castello, Cortona, Fabriano, Macerata, Nocera-Gualdo Tadino, Norcia, Osimo, Pergola, Recanati e Senigallia Pag. 4034

DECRETO 26 marzo 1985, n. **243.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Don Primo Mazzolari - centro di documentazione e ricerca », in Bozzolo Pag. 4035

DECRETO 17 aprile 1985, n. **244.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Giovanni evangelista », in Sortino. Pag. 4035

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Limitazione delle funzioni consolari al titolare del vice consolato di seconda categoria in Sucre (Bolivia) . . . . Pag. 4035

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli del 3 giugno 1985 . . . . Pag. 4036

Ministero della sanità: Revoca delle registrazioni di presidi medico-chirurgici . . . . Pag. 4038

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento di società cooperative . . . . Pag. 4039

Ministero della pubblica istruzione: Avviso concernente il regolamento di amministrazione e contabilità generale dell'Università degli studi dell'Aquila . . . . Pag. 4039

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Provvedimenti concernenti i magazzini generali. Pag. 4039

Banca d'Italia: Situazione al 31 marzo 1985 . . Pag. 4040

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia:

Concorso a quattro posti di medico nel ruolo del personale sanitario dell'Amministrazione penitenziaria. Pag. 4042

Rinvio delle prove scritte di concorsi speciali, per esami, a posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle cancellerie e segreterie giudiziarie . . . . Pag. 4043

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a quarantacinque posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto, disponibili negli uffici giudiziari aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Cagliari. Pag. 4044

Ministero dell'interno: Concorso pubblico, per esami, a trecentoquarantuno posti nella qualifica funzionale di stenodattilografo del quinto livello retributivo dell'Amministrazione civile dell'interno . . . . Pag. 4044

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore nella carriera direttiva del ruolo tecnico statale delle stazioni sperimentali per l'industria da assegnare alla stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma . . . . Pag. 4046

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'Università dell'Aquila . . . . Pag. 4050

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università « La Sapienza » di Roma . . . . Pag. 4050

Diario delle prove di esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Ferrara. Pag. 4050

Diario delle prove di esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Pavia. Pag. 4051

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di millecentoquindici borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle università italiane (settore 1) . . . . . Pag. 4051

Avvisi relativi alla pubblicazione di decreti di rettifica concernenti la graduatoria di applicazioni tecniche maschili nella scuola media, formulata ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, e dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 748, e le graduatorie formulate ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 468 . . . . Pag. 4051

Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a sei posti nel profilo professionale di capo tecnico per le esigenze del compartimento di Bologna . . . . Pag. 4051

Regione Lombardia: Concorsi a posti di personale del ruolo tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 78 . . Pag. 4051

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 4051

REGIONI

Regione Liguria

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1985, n. 7.
Istituzione dell'area protetta regionale del Bric Tana. Pag. 4052

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1985, n. 8.
Istituzione dell'area protetta regionale delle Langhe di Piana Crixia . . . . Pag. 4053

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1985, n. 9.
Istituzione della riserva naturale regionale del Rio Torsero . . . . Pag. 4055

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1985, n. 10.
Istituzione della riserva naturale regionale di Bergeggi. Pag. 4057

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 19 aprile 1985, n. 6.
Disposizioni particolari in materia di edilizia universitaria. Pag. 4059

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 aprile 1985.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 16 luglio 1984, emessi per 700 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 210999/66-AU-68 in data 23 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1984, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 246, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 16 luglio 1984, di durata settimanale, per l'importo di 700 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 16 del richiamato decreto ministeriale, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni, sia all'interno che all'estero, sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Titolo I

CERTIFICATI NON STAMPIGLIATI

Art. 1.

Per i certificati di credito del Tesoro denominati in ECU privi della stampigliatura « pagabile all'estero », i fondi in lire italiane occorrenti per il relativo servizio finanziario verranno messi dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 16 luglio di ogni anno, a partire dal 16 luglio 1985, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto ministeriale del 23 giugno 1984.

Tali fondi verranno rimessi mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 16 luglio di ogni anno.

La Banca d'Italia provvederà ai pagamenti relativi ai certificati arrotondando, ove occorra, l'importo complessivo da pagare a ciascun portatore dei titoli, alle cinque lire più vicine, per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a due lire e cinquanta centesimi.

Qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto dei pagamenti, si provvederà a regolare con apposito decreto ministeriale i relativi rapporti finanziari tra Banca d'Italia e Tesoro.

In relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli privi della stampigliatura « pagabile all'estero », la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di giugno di ogni anno, il capitale nominale complessivo sul quale annualmente dovranno essere effettuati i pagamenti in lire.

Art. 2.

Presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario in lire italiane al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - Certificati del Tesoro in Euroscudi 11,25% - Emissione 16 luglio 1984 - Rimborsabili il 16 luglio 1991 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 - Non stampigliati », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione — per gli interessi 5 anni dalla data di scadenza delle relative cedole e per il capitale 10 anni dalla data stabilita per il rimborso — le somme non utilizzate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Art. 3.

Per il servizio finanziario relativo ai certificati privi della stampigliatura « pagabile all'estero », viene riconosciuta annualmente alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, una commissione dello 0,03 % sull'ammontare dei titoli di cui al quinto comma dell'art. 1. Tali compensi verranno messi a disposizione alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste dal precedente art. 1 per la provvista dei fondi relativi al pagamento delle cedole ed al rimborso dei titoli.

La prima rata annuale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 16 luglio 1985.

Art. 4.

Il pagamento delle cedole e il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 5.

Su richiesta del portatore di certificati privi di stampigliatura « pagabile all'estero », la Banca d'Italia curerà a suo carico la trasmissione delle domande e dei titoli che verranno presentati presso di essa per le operazioni di tramutamento, riunione o divisione dei certificati, di cui all'art. 4 del decreto ministeriale del 23 giugno 1984, nonché la consegna dei nuovi certificati.

Titolo II

CERTIFICATI STAMPIGLIATI

Art. 6.

Per i certificati di credito del Tesoro denominati in ECU recanti la stampigliatura « pagabile all'estero » — allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di fornire alla Banca incaricata del servizio finanziario del

prestito, scelta ai sensi dell'art. 16 del decreto del 23 giugno 1984, attualmente l'Istituto bancario S. Paolo di Torino, i fondi in ECU occorrenti per il servizio finanziario stesso un giorno lavorativo sulla piazza di Lussemburgo precedente il 16 luglio di ogni anno, a partire dal 1985 — il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia entro il 7 luglio di ogni anno un importo provvisorio in lire. Tale importo verrà determinato in via previsionale dalla Banca d'Italia stessa e sarà comunicato al Tesoro entro il 23 giugno di ogni anno.

I fondi in lire verranno accreditati in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: « Ministero del tesoro - Certificati del Tesoro in Euroscudi 11,25 % - Emissione 16 luglio 1984 - Rimborsabili il 16 luglio 1991 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 - Stampigliati ».

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio infruttifero, l'ammontare necessario di ECU da trasferire al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la data di messa a disposizione degli ECU alla menzionata Banca estera. L'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro dovrà essere immediatamente regolata.

L'ammontare di ECU da trasferire alla Banca incaricata del servizio finanziario del prestito verrà accreditato in un apposito conto infruttifero in valuta aperto, ai fini amministrativi e contabili, presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, con la medesima denominazione del conto infruttifero in lire italiane di cui al secondo comma.

Art. 7.

Nel caso in cui l'ECU non rappresenti più l'unità monetaria usata nel Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare verranno pagati in una delle valute già componenti l'ECU scelta dalla Banca incaricata del servizio finanziario del prestito, sulla base di quanto previsto dagli articoli 10, 12 e 16 del menzionato decreto del 23 giugno 1984. La Banca d'Italia provvederà ad acquistare la valuta richiesta dall'Ufficio italiano dei cambi al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la data di messa a disposizione della valuta stessa alla citata Banca.

I fondi in lire necessari per effettuare tale acquisto verranno prelevati dal conto infruttifero in lire di cui al precedente art. 6 e l'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro dovrà essere immediatamente regolata.

Art. 8.

Alle stesse scadenze e con le stesse modalità stabilite all'art. 6 per la provvista dei fondi necessari per effettuare il pagamento annuale degli interessi e il rimborso dei titoli stampigliati, verranno rimessi alla Banca d'Italia gli altri importi da retrocedere alla Banca incaricata del servizio finanziario del prestito, in ECU ovvero nella valuta prescelta di cui all'art. 7. Tali importi sono costituiti dalla commissione dello 0,25% sull'ammontare degli interessi da corrispondere annualmente e dello 0,125 % sull'ammontare del capitale da rimborsare, nonché dal compenso fisso di 3.000 ECU e da eventuali altre spese di modico importo che la menzionata Banca dovesse sostenere per il servizio finanziario ovvero rimborsare alle altre banche sub-incaricate del servizio stesso, di cui all'art. 16 del decreto ministeriale del 23 giugno 1984.

Inoltre, sempre alle stesse scadenze e con le stesse modalità di cui all'art. 6, verrà riconosciuta alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, una commissione dello 0,01 % sull'ammontare nominale dei titoli stampigliati « pagabile all'estero » che risulterà determinato sulla base di quanto previsto al quinto comma dello art. 1.

Le prime rate annuali verranno corrisposte con riferimento alla scadenza del 16 luglio 1985.

Art. 9.

Decorsi i termini di prescrizione, di cui al precedente art. 2, i fondi in valuta non utilizzati dalla banca di cui all'art. 6 per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale saranno messi a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto in valuta di cui al quarto comma del precedente art. 6, negoziando contro lire i fondi in valuta non utilizzati e versando il relativo controvalore all'entrata del bilancio statale.

Art. 10.

In conformità al disposto dell'art. 3 del ripetuto decreto del 23 giugno 1984, la Banca d'Italia — presso la propria sede di Milano e presso il servizio cassa centrale in Roma — provvederà ad apporre sui certificati e sulle relative cedole posseduti da non residenti la stampigliatura « pagabile all'estero », su richiesta degli interessati da avanzare tramite « banca agente ». Peraltro, per le richieste pervenute alla Banca d'Italia tra il 1° giugno ed il 16 luglio di ogni anno, la stampigliatura verrà apposta, sul mantello del titolo e sulle relative cedole, indicando come data di decorrenza agli effetti della stampigliatura il successivo giorno 17 luglio; di conseguenza non sarà stampigliata, ove unita al titolo, la cedola in scadenza il 16 luglio dell'anno in riferimento, che verrà pertanto pagata in lire italiane ai sensi del precedente art. 1.

Art. 11.

In considerazione della facoltà per il portatore di certificati stampigliati « pagabile all'estero » di richiedere il rimborso anticipato del capitale e degli interessi maturati, qualora si verifichi una delle tre condizioni previste all'art. 6 del decreto ministeriale del 23 giugno 1984, la Banca d'Italia provvederà a trasmettere le eventuali richieste al Ministero del tesoro per l'immediata messa a disposizione dei relativi fondi.

Titolo III

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 12.

I titoli o le cedole deteriorati, non più idonei alla circolazione e tuttavia sicuramente identificabili, potranno, su richiesta del possessore di tali valori, essere sostituiti con le modalità previste all'art. 4 del citato decreto del 23 giugno 1984.

La Banca d'Italia provvederà a ritirare le richieste di sostituzione ed i relativi valori deteriorati, di cui al precedente comma, per la loro trasmissione al Ministero del tesoro, nonché a rimettere agli interessati i nuovi valori.

Il Ministero del tesoro potrà richiedere entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento delle richieste di cui sopra eventuali notizie non contenute nelle richieste.

Art. 13.

Entro il mese di settembre di ogni anno, a partire dal 1986, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto, relativo all'anno precedente, separatamente per i certificati muniti o privi di stampigliatura.

Per i titoli stampigliati la contabilità sarà rassegnata in ECU, ovvero nell'altra valuta determinata ai sensi del precedente art. 7.

Le cedole ed i titoli saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di settembre di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al primo comma.

Art. 14.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti a cura dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 15.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, i conti da aprirsi presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'Amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati previsti nel presente decreto, saranno effettuate — ove possibile — tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizioni, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

Le spese di cui ai precedenti articoli 3 ed 8 faranno carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno 1985 è, prevedibilmente, di L. 318.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1985
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 4

(2892)

DECRETO 4 giugno 1985.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il 14 giugno 1985 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 13 dicembre 1985 fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 93,60 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto 29 dicembre 1984 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 17 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 16 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 giugno 1985 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1985
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 70

(3147)

DECRETO 4 giugno 1985.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il 14 giugno 1985 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni con scadenza il 16 giugno 1986 fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 87,70 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1986.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 15 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 12 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 giugno 1985 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1985
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 71

(3148)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 18 marzo 1985, n. 242.

Riconoscimento, agli effetti civili, di alcune modifiche di confini fra l'archidiocesi di Camerino e le diocesi di Cagli, Cingoli, Città di Castello, Cortona, Fabriano, Macerata, Nocera-Gualdo Tadino, Norcia, Osimo, Pergola, Recanati e Senigallia.

N. 242. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione per i vescovi 19 marzo 1984, n. 243/65, relativo:

1) alla separazione dall'archidiocesi di Camerino, e all'annessione: alla diocesi di Cingoli dei territori appartenenti alle parrocchie di S. Stefano in Villa S. Stefano, SS. Salvatore in Valcarecce, S. Michele Arcangelo in Castello, S. Giorgio in Castreccioni, S. Nicolò in Moscosi, tutte nel comune di Cingoli; alla diocesi di Fabriano dei territori appartenenti alle parrocchie di S. Michele Arcangelo in Casamontanara, di S. Donnino in S. Donnino, di S. Michele Arcangelo in Rocchetta, di S. Gregorio in Colleponi, tutte in comune di Genga, e alle parrocchie di S. Michele Arcangelo in Murazzano e di S. Pietro Apostolo in Scorzano, entrambe nel comune di Sassoferrato;

2) alla separazione dalla diocesi di Osimo e all'annessione: alla diocesi di Macerata del territorio appartenente alla parrocchia dei SS. Giovanni Battista e Pietro Apostolo, nel comune di Appignano; alla diocesi di Recanati dei territori appartenenti alle parrocchie di S. Donato e S. Antonio entrambe in Osterianova del comune di Montefano;

3) alla separazione dalla diocesi di Recanati e all'annessione alla diocesi di Osimo dei territori appartenenti alle parrocchie di S. Stefano Protomartire, SS. Annunziata in Crocette, S. Pietro Apostolo in S. Agostino, S. Antonio da Padova e la vicaria curata di S. Rocco, tutte in comune di Castelfidardo;

4) alla separazione dalla diocesi di Nocera-Gualdo Tadino e all'annessione: alla diocesi di Fabriano dei territori appartenenti alle parrocchie di S. Pietro Apostolo in Sassoferrato, S. Facondino in Sassoferrato, S. Giovanni in Cabernardi, SS. Giovanni Evangelista e Ermete in Castagna, S. Croce in Casalvento, S. Bartolomeo Apostolo in Castiglioni, Natività di Maria SS.ma in Catobagli, S. Maria Assunta in Coldapi, S. Lorenzo Martire in Coldellanoce, S. Paterniano in Frassineta, SS. Ercolano e Sabino in Liceto e Gaville, SS. Salvatore in Montelago, Santa Famiglia in Monterosso, S. Stefano Protomartire in Morello, S. Paterniano V. in Perticano, S. Cristoforo M. in Rotondo, S. Egidio Abate in S. Egidio, S. Felice P.M. in S. Felice, S. Giovanni Apostolo, S. Venanzio Martire in Venatura, tutte nel comune di Sassoferrato; alla diocesi di Fabriano dei territori appartenenti alle parrocchie di S. Maria V. in Bastia, Sant'Ilario in Belvedere, S. Maria Assunta in Cancelli, S. Pietro

Apostolo in Campodiegoli, S. Maria della Neve in Campodonico, S. Nicola V. in Coccore, S. Sebastiano M. in Marischio, S. Maria Assunta in Melano, S. Nicola V. in Rucce e Viacce, S. Donato V.M. in S. Donato di Fabriano, S. Cassiano M. in S. Cassiano al Cupo, S. Gregorio P.M. in Serradica, S. Michele Arcangelo in Varano, tutte nel comune di Fabriano; alla diocesi di Pergola del territorio appartenente alla parrocchia di S. Bartolomeo Martire in Percozzone del comune di Pergola; alla diocesi di Senigallia dei territori appartenenti alle parrocchie di S. Stefano Protomartire in Caudino e dell'Immacolata Concezione in Costa, entrambe nel comune di Arcevia; all'archidiocesi di Camerino dei territori appartenenti alle parrocchie di S. Maria Assunta in Sefro e S. Biagio M. a Sorti, entrambe nel comune di Sefro; alle parrocchie di S. Mauro Abate in Copogna, S. Lorenzo Martire a Dignano, S. Martino V. in Serravalle-Castello, tutte nel comune di Serravalle; alle parrocchie di S. Maria della Spina in Poggio Sorifa e San Martino e Carlo in Laverino, entrambe nel comune di Fiuminata;

5) alla separazione dalla diocesi di Città di Castello e all'annessione: alla diocesi di Cagli dei territori appartenenti alle parrocchie di S. Martino in Apecchio, S. Stefano in Bacciocheto, SS. Quirico e Giulitta in Caselle, S. Maria della Cella, S. Paolo in Fagnille, S. Stefano in Osteria Nuova, S. Martino del Piano, S. Lorenzo in Sessaglia, tutte nel comune di Apecchio; alla diocesi di Cortona del terriotrio appartenente alla parrocchia di S. Andrea di Sorbello nel comune di Cortona;

6) alla separazione dalla diocesi di Norcia e all'annessione alla diocesi di Camerino: dei territori appartenenti alle parrocchie di S. Maria Collegiata in Visso, SS. Giovanni e Fortunato in Aschio, S. Pietro in Chiusita, S. Stefano in Croce, S. Maria e SS. Salvatore in Cupi, S. Maria Assunta in Fermatre, unita *aeque principaliter* a S. Lorenzo in Riofreddo, S. Maria in Mevale, S. Marco in Orvano, S. Andrea in Villa S. Antonio, S. Bartolomeo in Villa S. Antonio, tutte nel comune di Visso; dei territori appartenenti alle parrocchie di S. Stefano in Castel S. Angelo sul Nera, S. Martino in Gualdo, S. Giovanni B. in Macchie, S. Vittorino in Norcia, S. Lucia in Rapegna, S. Pietro in Vallinfante, tutte nel comune di Castel S. Angelo sul Nera; dei territori appartenenti alle parrocchie di S. Maria della Pieve in Ussita, S. Andrea in Calcara, SS. Vincenzo e Anastasia in Casali, S. Placido in S. Placido, S. Stefano in Sorbo, SS. Donato e Reparata in Vallestretta, tutte nel comune di Ussita.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1985
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 92

DECRETO 26 marzo 1985, n. **243.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Don Primo Mazzolari - centro di documentazione e ricerca », in Bozzolo.

N. 243. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1985, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Don Primo Mazzolari - centro di documentazione e ricerca », in Bozzolo (Mantova).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1985
Registro n. 16 *Beni culturali, foglio n.* 177

DECRETO 17 aprile 1985, n. **244.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Giovanni evangelista », in Sortino.

N. 244. Decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Giovanni evangelista », in Sortino (Siracusa).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1985
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 98

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del vice consolato di seconda categoria in Sucre (Bolivia)

Con decreto ministeriale 24 maggio 1985 il sig. Luis Poggi Bastida, vice console onorario in Sucre (Bolivia), con circoscrizione territoriale comprendente il dipartimento di Chuquisaca, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in La Paz;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

(3112)

MINISTERO DEL TESORO

N. 106

Corso dei cambi del 3 giugno 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1943,100	1943,100	1943,45	1943,100	1943,35	1943,45	1943,600	1943,100	1943,100	1943,10
Marco germanico	639,080	639,080	639,30	639,080	639 —	639,04	639 —	639,080	639,080	639,08
Franco francese	209,630	209,630	209,90	209,630	209,50	209,63	209,630	209,630	209,630	209,62
Fiorino olandese	567,350	567,350	567 —	567,350	567 —	567,17	567 —	567,350	567,350	566,65
Franco belga	31,770	31,770	31,75	31,770	31,75	31,76	31,765	31,770	31,770	31,77
Lira sterlina	2518 —	2518 —	2518 —	2518 —	2518 —	2518,15	2518,300	2518 —	2518 —	2518 —
Lira irlandese	1999 —	1999 —	2000 —	1999 —	2000,25	2000,25	2001,500	1999 —	1999 —	—
Corona danese	177,840	177,840	178 —	177,840	177,75	177,24	177,850	177,840	177,840	177,75
Dracma	14,510	14,510	14,50	14,510	—	—	14,560	14,510	14,510	—
E.C.U.	1436 —	1436 —	1437 —	1436 —	1436 —	1436 —	1436 —	1436 —	1436 —	1436 —
Dollaro canadese	1420 —	1420 —	1418 —	1420 —	1420,25	1420,25	1420,500	1420 —	1420 —	1420 —
Yen giapponese	7,782	7,782	7,78	7,782	7,82	7,82	7,782	7,782	7,782	7,79
Franco svizzero	758,530	758,530	759,60	758,530	759 —	758,59	758,650	758,530	758,530	758,72
Scellino austriaco	90,890	90,890	91 —	90,890	90,89	90,89	90,890	90,890	90,890	90,89
Corona norvegese	221,730	221,730	221,75	221,730	221,75	221,84	221,950	221,730	221,730	221,72
Corona svedese	220,350	220,350	220,25	220,350	220,25	220,32	220,300	220,350	220,350	220,35
FIM	307,250	307,250	307,50	307,250	307,25	307,37	307,500	307,250	307,250	—
Escudo portoghese	11,170	11,170	11,20	11,170	11,15	11,17	11,180	11,170	11,170	11,17
Peseta spagnola	11,273	11,273	11,28	11,273	11,25	11,27	11,268	11,273	11,273	11,28

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 giugno 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1943,350
Marco germanico	639,040
Franco francese	209,630
Fiorino olandese	567,175
Franco belga	31,767
Lira sterlina	2518,150
Lira irlandese	2000,250
Corona danese	177,845
Dracma	14,535
E.C.U.	1436 —
Dollaro canadese	1420,250
Yen giapponese	7,782
Franco svizzero	758,590
Scellino austriaco	90,890
Corona norvegese	221,840
Corona svedese	220,325
FIM	307,375
Escudo portoghese	11,175
Peseta spagnola	11,270

Media dei titoli del 3 giugno 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	59,500
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85 .	99,100
» 6 % » » 1971-86 .	95,450
» 6 % » » 1972-87 . .	93,100
» 9 % » » 1975-90 .	92,650
» 9 % » » 1976-91 . . .	91,950
» 10 % » » 1977-92 . .	94,750
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	96,850
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	86,350
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,950
» » » 1-4-1981/86 16 % .	100,900
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93 . .	91,300
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	102,200
» » » » EFIM 1- 8-1988	109 —
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,150
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,450
» » » » 1- 5-1982/86 .	102,150
» » » » 1- 6-1982/86 .	102,300
» » » » 1- 7-1982/86 . .	102,250
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,550
» » » » 1- 9-1982/86 . .	101,500
» » » » 1-10-1982/86 .	101,600
» » » » 1-11-1982/86 .	101,550
» » » » 1-12-1982/86 . .	102,550
» » » » 1- 7-1983/86 . .	100,600
» » » » 1- 8-1983/86 . .	100,475
» » » » 1- 9-1983/86 . .	100,575
» » » » 1-10-1983/86 .	100,500
» » » » 1- 1-1983/87 .	102,250
» » » » 1- 2-1983/87 .	102,425
» » » » 1- 3-1983/87 . .	102,100
» » » » 1- 4-1983/87 . .	102,050
» » » » 1- 5-1983/87 . .	102,050
» » » » 1- 6-1983/87 . .	102,925
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1983/87 .	101,100
» » » » 1-12-1983/87 .	101,725
» » » » 1- 7-1983/88 .	103,200
» » » » 1- 8-1983/88 .	102,800
» » » » 1- 9-1983/88 .	102,775
» » » » 1-10-1983/88 .	102,675
» » » » 1-11-1983/88 .	103,950
» » » » 1- 1-1984/88 .	100,850
» » » » 1- 2-1984/88 .	101 —
» » » » 1- 3-1984/88 .	100,575
» » » » 1- 4-1984/88 .	100,525
» » » » 1- 5-1984/88 . .	100,450
» » » » 1- 6-1984/88 .	101,575
» » » » 1-12-1983/90 .	104 —
» » » » 1- 1-1984/91 .	104,250
» » » » 1- 2-1984/91 .	104,250
» » » » 1- 3-1984/91 .	102,225
» » » » 1- 4-1984/91 .	101,950
» » » » 1- 5-1984/91 .	101,950
» » » » 1- 6-1984/91 .	102,550
» » » » 1- 7-1984/91 . .	101,725
» » » » 1- 8-1984/91 . .	101,675
» » » » 1- 9-1984/91 .	101,400
» » » » 1-10-1984/91 . .	100,875
» » » » 1-11-1984/91 .	100,725
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 7-1985 . .	100,050
» » » 17 % 1-10-1985 . . .	100,750
» » » 16 % 1- 1-1986 . . .	100,875
» » » 14 % 1- 4-1986 . .	100 —
» » » 13,50 % 1- 7-1986 .	100 —
» » » 13,50 % 1-10-1986 .	100 —
» » Nov. 12 % 1-10-1987 . .	97,200
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	109,850
» » » » 22-11-1982/89 13 %	105,450
» » » » 1983/90 11,50 %	102,150
» » » » 1984/91 11,25 %	101,475

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca delle registrazioni di presidi medico-chirurgici

Si comunica la revoca delle registrazioni dei seguenti presidi medico-chirurgici:

Nome presidio	Ditta	Numero di registrazione e data del decreto di registrazione	Data del decreto di revoca
Pinoform	New Pinea, viale Oriani, 12, Cervia (Ravenna)	1733 del 25-3-1955	9- 3-1985
Sapone al catafix solido	I.S.A. - Industria saponi e affini, corso Regio Parco, 43 - Torino	95/37 del 10-6-1941	9- 3-1985
Noflor	Farge S.r.l., via Tortona, 12 - Genova	8.136 del 17-9-1975	9- 3-1985
Closter antisettico	Comet S.a.s., codice fiscale numero 00509710018, via Bernardino Luini, 168 - Torino	7.666 del 29-10-1973	22- 2-1985
Neo Rino antipiol	Lab. chim. med. e antipiol, codice fiscale n. 00910390012, via S. Benigno, 26 - Torino	8.472 del 12-12-1975	22- 2-1985
PM/76-3	Geyfarm - Ind. chim. farmac. S.p.a., codice fiscale numero 00498360015, via Filatorio, 12 - Torre Pellice (Torino)	9.367 del 6-9-1977	15-12-1984
PM/76-10	Id.	9.380 del 6-9-1977	15-12-1984
Elioderma crema	Francia farm. S.r.l., codice fiscale n. 00798630158, via dei Pestagalli, 7 - Milano	9.184 del 23-11-1977	15-12-1984
Elioderma latte	Id.	9.159 del 23-11-1977	15-12-1984
Lisogerm aerosol	Gay e C. S.a.s., codice fiscale n. 00971820014, via Cavagnolo, 30 - Torino	8.803 del 23-6-1976	15-12-1984
Comet due	Comet S.a.s., codice fiscale numero 00509710018, via Bernardino Luini, 168 - Torino	8.100 dell'8-8-1975	20-12-1984
Blasto	Cifa Farm. S.p.a., codice fiscale n. 00527280010, corso Venezia, 10 - Torino	9.750 del 6-10-1977	20-12-1984
Roldan lozione	Id.	9.408 del 6-9-1977	20-12-1984
Competition sol. dis.	Ars-Pharmacon S.r.l., codice fiscale n. 02633610585, viale delle Milizie, 134 - Roma	8.013 del 18-2-1975	20-12-1984
Collirium bleu	Betafarma, codice fiscale numero 05945370152, via E. De Nicola, 10 - Cesano Boscone (Milano)	8.845 del 18-7-1977	20-12-1984
Colent dis. per lenti	Lab. Beta S.r.l., codice fiscale n. 04369600152, via M. Gonzaga, 2 - Milano	7.812 del 31-1-1974	20-12-1984
Sapoaldeide	Chimica Strola S.n.c., codice fiscale n. 00678250010, via Buscalioni, 4 - Torino	36 del 16-1-1965	15-12-1984
Freedom dis. antisett.	Ars Pharmacon S.r.l., codice fiscale n. 02633610585, viale delle Milizie, 134 - Roma	8.017 del 17-9-1974	7- 1-1985
Competition dentifr.	Farmitalia Carlo Erba S.p.a., codice fiscale n. 00775960156, via Imbonati, 24 - Milano	8.016 del 23-12-1981	7- 1-1985

Nome presidio	Ditta	Numero di registrazione e data del decreto di registrazione	Data del decreto di revoca
Tarux crema	Crinos S.p.a., codice fiscale numero 01192970138, piazza XX Settembre, 2 - Villa Guardia (Como)	6.864 del 12-12-1975	15-12-1984
Competition gocce	Ars Pharmacon S.r.l., codice fiscale n. 02633610585, viale delle Milizie, 134 - Roma	8.038 del 17-9-1974	7- 1-1985
Pla-Centhaar shampoo antisettico	Pharmaplacenthaar G.B., codice fiscale 02302250580, via Mambretti, 29 - Roma	7.964 del 5-7-1974	20-12-1984
Guidab deterg. antis. . . .	Id.	7.997 del 5-7-1974	20-12-1984
Pla-Centhaar H	Id.	7.755 del 15-11-1973	20-12-1984
Collirium	Id.	9.329 del 27-7-1977	20-12-1984
Cannula rettale Ruesch in gomma elastica mineralizzata .	W. Pabish S.p.a., codice fiscale n. 00745140152, via Fogazzaro, 36 - Milano	12.831 del 5-12-1983	22- 2-1985

(2982)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 24 aprile 1985 la società cooperativa agricola «San Silvestro», in S. Agata dei Goti (Benevento), costituita per rogito notaio dott. Pasquale Colella in data 15 dicembre 1966, repertorio n. 19998, registro società n. 625, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Nunzio Aquino.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1985 la società cooperativa di produzione e lavoro «E.R.I.S.A. - Elettricisti, riscaldamento, idraulici, sanitari ed affini», in Napoli, costituita per rogito notaio dott. Luciano di Transo in data 15 aprile 1966, repertorio n. 30333, registro società n. 355, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Attilio Di Paolo.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1985 la società cooperativa di produzione e lavoro «Santa Amalia», in Napoli, costituita per rogito notaio dott. Vittorio Iazzetti in data 30 settembre 1970, repertorio n. 46853, registro società n. 618, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Sandro Perna.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1985 la società cooperativa di produzione e lavoro «La Venere», in Monteforte Irpino (Avellino), costituita per rogito notaio dott. Alfonso Capasso in data 31 gennaio 1966, repertorio n. 6613, registro società n. 1027, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Iandolo Luigi.

(2761)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso concernente il regolamento di amministrazione e contabilità generale dell'Università degli studi dell'Aquila

Si comunica che con decreto rettorale 30 novembre 1984 è stato emanato il regolamento di amministrazione e contabilità generale dell'Università degli studi dell'Aquila, deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Università stessa nelle adunanze dell'11 maggio 1983 e 28 novembre 1984 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e dell'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371.

Si informa, altresì, che è stata disposta la pubblicazione del testo integrale del suddetto regolamento nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

(3114)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i magazzini generali

Con decreto ministeriale 11 aprile 1985, di concerto tra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro delle finanze, la S.p.a. Sogepar è stata autorizzata ad ampliare il magazzino generale per merci nazionali, nazionalizzate ed estere esercitato in Lucernate di Rho (Milano).

Con decreto ministeriale 26 aprile 1985 è stata revocata alla società cooperativa a r.l. «Consorzio caseifici sociali», in Modena, via Polonia, 30/33, l'autorizzazione attribuita con il decreto 8 gennaio 1971, ad esercitare un magazzino generale per il deposito di formaggi nazionali e nazionalizzati; autorizzazione che viene attribuita alla società cooperativa Consorzio emiliano romagnolo produttori latte, in Bologna, via Cadriano, 27/2.

(2993)

BANCA

(PROVVISORIA) **Situazione al**

ATTIVO

Voce				
ORO				
I — In cassa . . . . . L.			2.646.140.889.878	
II — In deposito all'estero . . . . . »			26.165.765.282.568	28.811.906.172.446
CREDITI IN ORO (FECoM) . . . . . L.				9.930.380.378.089
CASSA . . . . . »				2.339.589.482.811
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I — Riscontro di portafoglio:				
— ordinario . . . . . L.		421.339.451.138		
— ammassi . . . . . »		1.862.101.401.896	2.283.440.853.034	
II — Anticipazioni:				
— in conto corrente . . . . . L.		1.962.221.288.435		
— a scadenza fissa . . . . . »		59.297.700.000		
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . . . »			2.021.518.988.435	
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . L.				4.304.959.841.469
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . L.				
ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I — ECU . L.			12.981.457.485.798	
II — Altre attività:				
— biglietti e divise . . L.		666.866.156		
— corrispondenti in conto corrente »		973.761.993.721		
— depositi vincolati . . . . »		532.443.138.815		
— diverse . . »		135.452.385.595	1.642.324.384.287	14.623.781.870.085
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) . L.				3.051.077.057.530
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . L.			18.267.596.308 932	
II — Conti speciali »			3.377.661.970.451	21.645.258.279.383
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO . L.				
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) . »				50.043.019.800.164
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . »				777.470.840.262
TITOLI DI PROPRIETA'				
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
— in libera disponibilità . . . L.		41.517.080.690.575		
— per investimento delle riserve statutarie . . »		561.656 002 665		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . »		1.105.495.864.815	43.184.232.558.055	
II — Titoli di società ed enti:				
— per investimento delle riserve statutarie . . L.		59.379.780.462		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . »		689.683.776.532	749.063.556.994	
III — Azioni e partecipazioni:				
— di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	1.898.341.942			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . »	95.908.675.720	97.807.017.662		
— di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	4.925.912.166			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . . . »	6.835.073.697	11.760.985.863		
— di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	73.527.459.626			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	122.920.210.414	196.447.669.770	306.015.673.295	44.239.311.788.344
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . L.				500.000.000.000
IMMOBILI				
I — Ad uso degli uffici . L.			1.472.892.490.933	
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . »			183.447.675.481	1.656.340.166.414
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) .				21.791.529.902
MOBILI E IMPIANTI				
I — Mobili . L.			48.023.768.932	
II — Impianti . »			118.570.063.222	
III — Monete e collezioni . . »			307.195.088	166.901.027.242
PARTITE VARIE				
I — Biglietti banca in fabbricazione . . L.				
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
— completati . . L.		43.921.927.836		
— in allestimento . »		5.245.875.767	49.167.803.603	
III — Debitori diversi . L.			265.899.001.079	
IV — Altre . »			1.131.992.805.742	1.447.059.610.424
RATEI				585.713.417.409
RISCONTI »				
SPESE DELL'ESERCIZIO . »				480.538.016.128
CONTI D'ORDINE				184.625.099.278.102
I — Titoli ed altri valori:				
— a garanzia . . L.		3.744.125.330.979		
— altri »		474.564.886.671.181	478.309.012.002.160	
II — Depositari di titoli e valori:				
— interni . L.		9.150.000.000		
— esteri . . »		1.011.992.895.227	1.021.142.895.227	
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . L.			581.042.495.105	
IV — Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine) . . . »				
V — Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine) . . . . »			1.950.000.000.000	
VI — Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
— interni . L.				
— esteri . . »		1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VII — Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine) . . . . . L.			1.744.500.000.000	
VIII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali . . . . »			200.107.539.149	485.550.304.931.641
TOTALE . . . . L.				670.175.404.209.743

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

(3106)

Il Governatore: CIAMPI

D'ITALIA

31 marzo 1985 (PROVVISORIA)

PASSIVO

Voce				
CIRCOLAZIONE	L.			39.993.577.339.000
VAGLIA CAMBIARI	»			293.647.977.225
ALTRI DEBITI A VISTA				
I — Ordini di trasferimento	L.			
II — Altri	»		3.548.861.113	3.548.861.113
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI	L.			348.719.508.727
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»			
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»			28.701.709.291
CONTI SPECIALI DI CUI ALLA LEGGE 17-8-1974, n. 386	»			
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE				
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.		72.405.304.168.878	
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	»		45.044.919	
III — Conti vincolati investimenti all'estero	»		34.940.445.329	
IV — Società costituende	»		79.573.830.532	
V — Per debordo del massimale sugli impieghi	»			
VI — Altri	»		57.610.437.930	72.577.473.927.588
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.	L.			8.722.499.995
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»			3.368.939.470.456
PASSIVITA' VERSO L'ESTERO				
I — Depositi in valuta estera	L.		1.289.318.486	
II — Conti dell'estero in lire	»		56.845.830.318	58.135.148.804
DEBITI IN ECU (FECoM)	L.			12.981.457.435.619
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
— Conto corrente ordinario (saldo creditore)	L.			
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	»			
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»			451.331.801.036
ACCANTONAMENTI DIVERSI				
I — Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30-12-1976, n. 867)	L.		34.980.293.437.867	
II — Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30-12-1976, n. 867)	»		1.200.795.276.401	
III — Fondo svalutazione portafoglio	»		234.919.178.078	
IV — Fondo oscillazione cambi	»		1.210.000.000.000	
V — Fondo oscillazione titoli	»		2.126.577.160.914	
VI — Fondo copertura perdite eventuali	»		2.253.185.000.000	
VII — Fondi assicurazione danni	»		396.691.685.925	
VIII — Fondo ricostruzione immobili	»		872.616.938.307	
IX — Fondo rinnovamento impianti	»		146.250.000.000	
X — Fondi imposte	»		550.994.494.241	
XI — Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»		2.242.920.000.000	
XII — Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»		335.452.020	
XIII — Accantonamenti per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto ai sensi della legge 29-5-1982, n. 297	»		71.683.215	46.215.650.306.968
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	L.			300.032.142.080
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	»			46.767.680.202
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»			100.200.692.152
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	»			20.931.441.367
PARTITE VARIE				
I — Creditori diversi	L.		298.715.846.686	
II — Altre	»		4.361.874.148.078	4.660.589.994.764
RATEI	L.			108.327.907.205
RISCONTI	»			
CAPITALE SOCIALE	»			300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	»			375.554.592.932
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	»			403.670.860.915
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGGE 19-3-1983, N. 72	»			1.304.000.000.000
SALDO PROVVISORIO RENDITE/SPESE ESERCIZIO PRECEDENTE	»			395.279.633.777
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»			579.538.346.886
	L.			184.625.099.278.102
CONTI D'ORDINE				
I — Depositanti di titoli e altri valori	L.		478.309.012.002.160	
II — Titoli e valori presso terzi	»		1.021.142.895.227	
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»		581.042.495.105	
IV — Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)	»			
V — Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)	»		1.950.000.000.000	
VI — Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)	»		1.744.500.000.000	
VII — Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):				
— interni	L.			
— esteri	»	1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VIII — Ammortamenti fiscali c/evidenza	L.		200.107.539.149	485.550.304.931.641
TOTALE . . .	L.			670.175.404.209.743

Il ragioniere generale: GIANNOCCOLI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a quattro posti di medico nel ruolo del personale sanitario dell'Amministrazione penitenziaria

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubbilca 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, relativa allo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, contenente norme di applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle università nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, relativa all'assunzione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione delle firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079, relativi al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, riguardante la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271, con il quale sono stati emanati provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, relativa al nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 8 agosto 1980, n. 426, con la quale sono stati emanati provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubbilca 9 giugno 1981, n. 310, concernente miglioramenti economici al personale civile dello Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, relativa alla deroga a bandire concorsi per l'assunzione di personale nei diversi ruoli;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 310, concernente miglioramenti economici a favore del personale dei Ministeri;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732, con la quale è stata eliminata la richiesta e l'accertamento del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici;

Considerato che in base alle disponibilità di organico nel ruolo del personale sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, alla data del 30 novembre 1984, può essere bandito un concorso, per esami, a quattro posti di medico in prova nel ruolo predetto, riservato agli assistenti universitari ordinari alla cattedra di chimica delle malattie nervose e mentali o di psicologia sperimentale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quattro posti di medico in prova, livello settimo, nel ruolo del personale sanitario della ex carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato agli assistenti universitari ordinari delle università alle cattedre di clinica delle malattie nervose e mentali o di psicologia sperimentale i quali, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbiano un'anzianità di lodevole ed effettivo servizio di almeno cinque anni.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano forniti del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione all'esercizio della professione;

b) siano stati nominati assistenti ordinari a seguito di concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modificazioni, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1968, n. 349;

c) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

d) siano assistenti ordinari presso la cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali o di psicologia sperimentale;

e) siano di sana e robusta costituzione fisica, esenti da difetti ed imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento in servizio;

f) non siano incorsi nella revoca, nella destinazione o nella decadenza dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro sessanta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposta dal Ministero. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato dovrà indicare:

a) il proprio cognome e nome; le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il preciso recapito; gli aspiranti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero di grazia e giustizia gli eventuali cambiamenti del loro recapito. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità dell'aspirante;

d) il titolo di studio posseduto e l'abilitazione all'esercizio della professione;

e) di non essere incorso nella revoca, destituzione o decadenza dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

f) i servizi prestati come impiegato presso le pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

g) l'università o l'istituto di istruzione superiore di appartenenza;

h) il possesso dei requisiti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del precedente art. 2;

i) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere munita del visto del rettore dell'università o dell'istituto superiore presso cui l'aspirante medesimo presta servizio.

Art. 4.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie:

1) medicina sociale;

2) esame clinico pratico di un soggetto.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta a termine dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 6.

La prova di esame avrà luogo in Roma, presso la sede decentrata del Ministero di grazia e giustizia, via Silvestri, 52, Roma, alle ore 8 dell'8 ottobre 1985.

Alla prova di esame i candidati dovranno presentarsi muniti del libretto ferroviario o altro valido documento di identità.

Art. 7.

La prova di esame non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

Art. 8.

Espletata la prova di esame, la commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato nel colloquio e nell'esame clinico pratico di un soggetto.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i candidati, che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, i documenti attestanti il possesso di tali titoli entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento del relativo avviso.

Art. 9.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sara pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea o copia notarile dello stesso, su carta bollata;

2) diploma originale attestante il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, o copia notarile dello stesso, su carta bollata;

3) copia integrale dello stato matricolare rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, su carta bollata;

4) attestato di lodevole e continuativo servizio, rilasciato dal rettore, su carta bollata, da cui risulti che il candidato è assistente ordinario presso la cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali o di psicologia sperimentale;

5) certificato, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

Art. 10.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione, di cui al precedente art. 8, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito.

Al pagamento dello stipendio agli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 11.

Gli impiegati che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti, perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 9, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento dalla lettera di invito.

Art. 12.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al quarto comma dell'art. 9, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comporta la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 13.

Gli impiegati assunti in servizio con le modalità di cui all'art. 9, quarto comma, sono nominati medici di prova, livello settimo, nel ruolo del personale sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti per la nomina, secondo le modalità previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, con la decorrenza giuridica dal 1° novembre 1984 ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 gennaio 1985

Il Ministro: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1985
Registro n. 22 Giustizia, foglio n. 291

(3015)

Rinvio delle prove scritte di concorsi speciali, per esami, a posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Le prove scritte del concorso speciale, per esami, a novantasette posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle cancellerie e segreterie giudiziarie, già fissate per i giorni 10 e 11 giugno 1985, sono rinviate.

Dette prove verranno effettuate nei giorni 12 e 13 settembre 1985, con inizio alle ore 8, in Roma, sala conferenze delle ferrovie dello Stato, via Giolitti, 24.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Del suddetto diario di esame sarà data singola partecipazione a tutti i candidati ammessi al concorso.

Le prove scritte del concorso speciale, per esami, a cinque posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle cancellerie e segreterie giudiziarie, già fissate per i giorni 12 e 13 giugno 1985, sono rinviate.

Dette prove verranno effettuate nei giorni 10 e 11 settembre 1985, con inizio alle ore 8, in Roma, sala conferenze delle ferrovie dello Stato, via Giolitti, 24.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro idoneità personale, muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Del suddetto diario di esame sarà data singola partecipazione a tutti i candidati ammessi al concorso.

(3165)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a quarantacinque posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto, disponibili negli uffici giudiziari aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Cagliari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 10 del 31 maggio 1985, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a quarantacinque posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia, disponibili negli uffici giudiziari aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della Corte di appello di Cagliari, indetto con decreto ministeriale 24 agosto 1982.

(3138)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, a trecentoquarantuno posti nella qualifica funzionale di stenodattilografo del quinto livello retributivo dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione civile dell'interno;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1983, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1983, registro n. 7 Interno, foglio n. 163, contenente norme concernenti la disciplina dei concorsi pubblici di accesso alle qualifiche del personale dell'Amministrazione civile dell'interno e dei concorsi interni per la partecipazione ai corsi di formazione professionale per il passaggio a qualifiche superiori;

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 12 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1984, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 131, l'Amministrazione civile dell'interno, è stata autorizzata a bandire — tra l'altro — un concorso pubblico per la copertura di duecentotrentadue posti di stenodattilografo della quinta qualifica funzionale dell'Amministrazione civile dell'interno;

Considerato altresì che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, in data 31 maggio 1984, in corso di registrazione alla Corte dei conti, l'Amministrazione civile dell'interno viene autorizzata a bandire — tra l'altro — un ulteriore concorso pubblico per la copertura di centosettantatre posti di stenodattilografo;

Considerata la necessità di bandire un concorso pubblico per la copertura di complessivi trecentoquarantuno posti;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire successivamente il diario, la sede o le sedi in cui si svolgerà la prova di esame;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, concernente la corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto l'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a trecentoquarantuno posti nella qualifica funzionale di stenodattilografo del quinto livello retributivo dell'Amministrazione civile dell'interno.

Il 30% dei suddetti trecentoquarantuno posti è riservato, ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, appartenente alla quarta qualifica funzionale in possesso di una anzianità di cinque anni di effettivo servizio alla data di scadenza del termine stabilito dall'attuale bando per la presentazione delle domande di partecipazione, nella qualifica di appartenenza e del titolo di studio richiesto ai candidati esterni.

I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei appartenenti alla suddetta quarta qualifica funzionale dell'Amministrazione civile dell'interno verranno conferiti agli altri candidati idonei.

Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso uno o più regioni in ordine di preferenza cui chiede di essere assegnato a prestare servizio in caso di nomina.

I vincitori nominati all'impiego non potranno, nei primi cinque anni dall'ingresso in carriera, chiedere ed ottenere di essere trasferiti o comunque comandati a prestare servizio fuori dalla regione alla quale sono stati assegnati come prima destinazione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Titolo di studio: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti alla data del presente bando.

In particolare, tale limite è elevato:

1-*a*) di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

1-*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui al punto 1-*a*) si cumula con quella di cui al punto 1-*b*) purché non si superino complessivamente i 40 anni;

2) ad anni 40 per coloro che siano stati deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio di cui al punto 2) assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) ad anni 45 per i mutilati, per gli invalidi di guerra e per servizio ed, in genere, per coloro ai quali è per legge esteso lo stesso beneficio.

Il beneficio di cui al punto 3) assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

1) dei dipendenti di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Esercizio dei diritti civili e politici.

E) Buona condotta morale e civile (*).

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

(*) Soppresso con decreto ministeriale 15 dicembre 1984.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero abbiano riportati condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misure di prevenzione.

I requisiti richiesti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.

L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con motivato decreto ministeriale, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, da redigersi sul modello disponibile presso le prefetture e su cui dovrà essere apposta la prescritta marca da bollo, dovrà essere presentata direttamente alla prefettura della provincia nella quale il candidato risiede, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro lo stesso termine perentorio di trenta giorni alla prefettura suindicata. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo delle domande alla prefettura competente a riceverle, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità di questo ultimo al concorso, salvo l'ipotesi prevista nel comma precedente.

Delle domande presentate a mano in prefettura verrà rilasciata ricevuta.

I candidati residenti nelle province di Trento, Bolzano e nella regione Valle d'Aosta dovranno presentare direttamente o inoltrare a mezzo posta le domande rispettivamente agli uffici del commissario del Governo per la provincia di Trento e Bolzano e del presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato. avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire la domanda, entro il termine sopra indicato, a mezzo dell'ufficio che presta servizio, alla prefettura della relativa provincia.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare nell'ordine il cognome da nubile, il nome e il cognome da coniugate);

2) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso in cui abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le condanne eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e successiva riabilitazione anche se non revocata) ed i procedimenti penali od amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione eventualmente pendenti a loro carico, nonché l'eventuale esistenza di qualsiasi precedente giudiziario iscrivibile nel casellario giudiziale a norma dell'art. 604 del codice di procedura penale. La dichiarazione va comunque resa, anche se negativa;

6) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto scolastico che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni o le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego (la dichiarazione deve essere effettuata anche se negativa);

9) l'indirizzo completo di codice di avviamento postale e di numero telefonico presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso. Gli aventi titolo alla riserva del 30% dei posti devono dichiarare espressamente che intendono avvalersi della riserva stessa. Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare a mezzo di raccomandata postale con l'avviso di ricevimento alla prefettura alla quale è stata inoltrata la domanda di partecipazione le successive eventuali variazioni di recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario delegato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

I candidati le cui domande di partecipazione non contengono tutte le indicazioni sopra indicate saranno esclusi dal concorso con motivato decreto ministeriale.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

Con successivo decreto ministeriale verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

La predetta commissione giudicatrice sarà composta da un funzionario con qualifica non inferiore a vice prefetto o equiparata quale presidente, di un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata e di un membro scelto tra esperti nella materia pratico-professionale che a forma oggetto della prova d'esame.

Art. 5.

Gli esami consistono in una prova a carattere professionale e in un colloquio.

La prova a carattere professionale consiste nella scrittura stenografica di un brano e nella trascrizione dello stesso in chiaro con l'uso di una macchina da scrivere.

Il colloquio verte sulle seguenti materie: elementi di diritto pubblico; storia d'Italia dal 1815 al 1948, con particolare riferimento agli eventi che hanno portato alla formazione dello Stato repubblicano; geografia fisica e politica d'Italia; norme sullo stato giuridico dei dipendenti civili dello Stato e sull'ordinamento degli uffici e del personale del Ministero dell'interno.

Art. 6.

Nella Gazzetta Ufficiale *del sessantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando verrà data la comunicazione della o delle sedi, del giorno e dell'ora in cui avrà luogo la prova a carattere professionale di cui al precedente art. 5.*

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

Qualora la prova predetta abbia luogo in più sedi decentrate, i candidati saranno assegnati alla sede in relazione alla prefettura alla quale gli stessi avranno presentato domanda. A tal fine, le eventuali variazioni della residenza rispetto a quella dichiarata dai candidati all'atto della domanda non avranno alcun rilievo in ordine all'assegnazione alle sedi di esame.

La mancata presentazione dei candidati alla sede di esame assegnata nell'avviso di cui sopra comporterà l'esclusione degli stessi dal concorso a norma dell'art. 10 del regolamento per i concorsi citato in premessa.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, dovranno presentarsi nella sede loro assegnata, nel giorno e nell'ora stabiliti, per l'effettuazione della prova di cui al precedente art. 5.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione quale ne sia stata la causa che l'ha determinata.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio in carta legale provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta di identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 7.

Al colloquio, che avrà luogo presso la sede, nel giorno e nell'ora che verranno comunicati al candidato, saranno ammessi gli aspiranti che avranno riportato la votazione di non meno di sei decimi nella prova a carattere professionale.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 8.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e affisso, nel medesimo giorno, all'albo della sede di esame.

Art. 9.

I candidati che nel colloquio abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi devono presentare ovvero trasmettere a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al Ministero dell'interno - Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale - Divisione affari generali - Ufficio concorsi, entro e non oltre il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 8, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o preferenza nella nomina, giusta quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Tali documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Non sono valutabili i titoli la cui documentazione non pervenga entro il termine di cui al precedente comma.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare comunicazione, la decadenza dai relativi benefici.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi sempreché siano stati documentati entro i termini di cui al primo comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di concorso.

Art. 10.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova a carattere professionale e nel colloquio.

La graduatoria, in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 11.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, vengono dichiarati i vincitori del concorso.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 13.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I candidati utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a produrre, nel termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i documenti che saranno dettagliatamente indicati nell'invito stesso.

Art. 14.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati stenodattilografi in prova del quinto livello retributivo dell'Amministrazione civile dell'interno.

Ai vincitori medesimi spetterà lo stipendio annuo lordo di L. 4.800.000, l'indennità integrativa speciale, oltre alla tredicesima mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori dalla sede di servizio, etc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Il funzionario dirigente la Divisione affari generali della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1984

p. *Il Ministro*: DI GIOVANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1985
Registro n. 3 *Interno, foglio n.* 215

(3122)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore nella carriera direttiva del ruolo tecnico statale delle stazioni sperimentali per l'industria da assegnare alla stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali, nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 170, relativa all'assegno speciale da corrispondere ai direttori ed agli sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria;

Vista la legge 3 luglio 1975, n. 305, recante modifiche all'ultimo comma dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957.

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente la « copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione », in particolare l'art. 28-*ter;*

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 130, concernente il riordinamento delle nuove qualifiche del personale delle stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1971, registro n. 9, foglio n. 37, con il quale è stata approvata la nuova pianta organica e la denominazione delle nuove qualifiche del personale delle stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n. 905, concernente la corresponsione di miglioramenti economici al personale di ricerca e sperimentazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1984, registro n. 6, foglio n. 173, con il quale questo Ministero è stato autorizzato a bandire concorsi per coprire due posti nella carriera direttiva del ruolo tecnico statale delle stazioni sperimentali;

Considerato che si rende necessario assegnare uno dei predetti posti alla stazione sperimentale per le industrie delle conserve alimentari in Parma;

Visto il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione n. 13/74 del 18 giugno 1974, sui programmi di esame per sperimentatore delle stazioni sperimentali;

Visto il parere n. 10/79 del 3 dicembre 1979, espresso dalla seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, concernente l'inserimento del diritto comunitario nella prova orale dei concorsi per l'accesso ed il passaggio alla carriera direttiva di alcuni ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico statale delle stazioni sperimentali per l'industria (stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma).

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

c) idoneità fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

d) diploma di laurea in chimica, o in chimica industriale, o in ingegneria chimica, o in scienze delle preparazioni alimentari.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi, via Molise n. 2 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) luogo e data di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere dallo stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

f) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'Università degli studi di Stato o legalmente riconosciuta presso cui è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) domicilio e recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa);

l) la lingua estera, oltre l'inglese, nella quale si intende sostenere il colloquio facoltativo.

A corredo della domanda gli aspiranti devono unire, ove ne siano in possesso, i titoli (ad esempio diplomi di laurea, di specializzazione, di libera docenza, ecc.) ed ogni altro documento che riterranno utile per chiarire la loro posizione ai fini della valutazione di merito (ad esempio riconoscimenti vari riguardanti attività scientifiche, ecc.).

Detti titoli per essere presi in considerazione dovranno essere prodotti in originale ovvero in copia autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15. I titoli per essere presi in considerazione dovranno essere in regola con le disposizioni fiscali in vigore.

Se essi consistono in pubblicazioni dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo di unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli presentati, debitamente firmato.

I titoli, con il relativo elenco in duplice copia, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti o pubblicazioni presentati in precedenza a questo Ministero o ad altre amministrazioni.

L'Amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione o meno dei titoli e delle pubblicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

L'Amministrazione non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.*

Art. 5.
Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una a carattere pratico, ed un colloquio secondo il seguente programma:

Prova scritta:

svolgimento di un tema riguardante un argomento di tecnologia applicata all'industria delle conserve alimentari.

Prova pratica (con relazione scritta):

analisi chimica di un prodotto alimentare.

Colloquio:

a) discussione sulle pubblicazioni presentate, sulla prova scritta e sulla relazione scritta della prova pratica;

b) discussione sui problemi di chimica e tecnologia della industria conserviera;

c) legislazione sulle conserve alimentari;

d) legislazione sulle stazioni sperimentali per l'industria;

e) nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

f) nozioni di diritto comunitario;

g) traduzione in italiano dall'inglese ed altra facoltativa dal francese o dal tedesco (a scelta del candidato).

Art. 6.
Svolgimento delle prove

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nei giorni 22 e 23 ottobre 1985 alle ore 8,30, in Parma, presso la stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, via Tanara n. 31/*A*.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà, nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio concorsi trasmetterà alla commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui sopra.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nella prova scritta e pratica, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio relativo ai titoli di merito.

Art. 7.
Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Via Molise, 2, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.
Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare la attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dichiarazione obbligatoria ai fini della validità del certificato stesso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purché, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 9.
Nomina del vincitore

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà nominato sperimentatore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico statale della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma e conseguirà la nomina a sperimentatore previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Qualora il giudizio sia sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

E' esonerato dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il vincitore del concorso che provenga da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, presso le quali abbia superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso.

Il vincitore che, nel termine stabilito, non avrà assunto regolare servizio, senza giustificato motivo, presso la stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma, sarà dichiarato decaduto dalla nomina.

Art. 10.
Trattamento economico

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico annuo lordo corrispondente al settimo livello iniziale, oltre gli assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 febbraio 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1985
Registro n. 4 Industria, foglio n. 281

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . e residente in . . . c.a.p. . . . . tel. . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a un posto di sperimentatore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico statale delle stazioni sperimentali per l'industria (stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma).

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . . via . . . . . . data . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (la dichiarazione va resa anche se negativa) (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età o di poter prescindere dagli stessi perché . . . . . . (5);

8) di voler sostenere il colloquio di lingua . . . (6) oltre quello di lingua inglese come previsto dal programma di esami;

9) di raggiungere, in caso di nomina, la sede di Parma.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Firma . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . . . (7).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento, l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . ., con la qualifica di . . . ., presso la quale è stato assunto il . . ., ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . . dal . . . . . al . . . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età di 35 anni, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dallo stesso.

(6) Indicare francese o tedesco.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(2917)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'Università dell'Aquila

Il rettore dell'Università degli studi dell'Aquila ha indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione ai seguenti dottorati di ricerca istituiti con decreto ministeriale 17 dicembre 1984:

Denominazione e *curricula* dei dottorati	Facoltà	Sedi universitarie consorziate	Numero dei posti	Durata anni
MEDICINA E CHIRURGIA				
1) Fisiopatologia pediatrica . . . *Curricula* n. 3: 1) immunoallergologia; 2) biologia dello sviluppo; 3) microbiologia.	Medicina e chirurgia	Roma « La Sapienza » - Torino	7	3
INGEGNERIA				
2) Ingegneria delle macchine (impianti motori termici) *Curricula* n. 1: 1) motori a combustione interna.	Ingegneria	Napoli	2	3

Possono presentare domanda di ammissione coloro che siano in possesso di laurea o titolo equipollente conseguito presso Università straniere; si prescinde, per l'ammissione, dal requisito della cittadinanza italiana.

I cittadini non italiani sono ammessi ai corsi in soprannumero nel limite della metà dei posti suindicati con arrotondamento alla unità per eccesso.

La domanda, redatta in carta legale da L. 700, deve essere direttamente presentata o spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, al rettore dell'Università dell'Aquila. A tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

L'esame di ammissione consiste in una prova scritta ed un colloquio.

Sarà cura dell'Università sede amimnistrativa del dottorato, dare avviso del calendario d'esame.

Per ulteriori informazioni, e per una completa visione del bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici dell'Università degli studi - Piazza dell'Annunziata - Servizio affari generali - L'Aquila.

(3123)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università « La Sapienza » di Roma

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di virologia (per le esigenze della prima cattedra) posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame avranno luogo presso i locali dell'istituto di virologia, viale di Porta Tiburtina, 28, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova - ore 9 del centesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*;

seconda prova - ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

(3124)

Diario delle prove di esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Ferrara

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Ferrara, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 94, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 17 settembre 1984, si svolgeranno presso l'istituto di chimica farmaceutica e tossicologica, via Scandiana, 21, Ferrara, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 19 luglio 1985, ore 15;
seconda prova: 22 luglio 1985, ore 10.

(3084)

Diario delle prove di esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Pavia

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Pavia, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 81, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 25 agosto 1984, si svolgeranno presso il dipartimento di chimica fisica, viale Taramelli n. 16, Pavia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 settembre 1985, ore 10;
seconda prova scritta: 19 settembre 1985, ore 10.

(3085)

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di millecentoquindici borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle università italiane (settore 1).

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di millecentoquindici borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle università italiane, indetto con decreto ministeriale 24 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 29 novembre 1983, si svolgerà nel giorno sottoindicato per il settore di discipline n. 1 di lettere e filosofia e magistero, cui appartengono le seguenti scuole di specializzazione:

Settore 1 - (*lettere e filosofia e magistero*):
archeologia classica e medioevale;
archeologia e storia dell'arte.

Convocazione: giorno 28 giugno 1985, ore 9, presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione V - Stanza n. 402 - Piano 3° - Viale Trastevere - Roma.

(3187)

Avvisi relativi alla pubblicazione di decreti di rettifica concernenti la graduatoria di applicazioni tecniche maschili nella scuola media, formulata ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, e dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 748, e le graduatorie formulate ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 468.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 9-10, supplemento ordinario al Bollettino ufficiale, parte II, del 3-10 marzo 1983, sono stati pubblicati due decreti di rettifica alla graduatoria di applicazioni tecniche maschili, formulata ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, e dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 748, concernenti i nominativi dei professori Rondoni Filippo e Freda Ottavio.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 45-46, supplemento ordinario n. 3 al Bollettino ufficiale, parte II, del 10-17 novembre 1983, sono stati pubblicati sei decreti di rettifica concernenti il nominativo della professoressa Romani Maria Impera, relativi alle seguenti graduatorie, formulate ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 468: lingua e letteratura francese, rispettivamente, nei ginnasi e negli istituti magistrali (tab. A2fc); nel liceo scientifico (tab. 7f); negli istituti tecnici ad indirizzo commerciale e mercantile (prima lingua) e negli istituti tecnici femminili (tab. B2ft); negli istituti tecnici agrari e per geometri (tab. B3ft); negli istituti tecnici industriali (tab. B4ft); nell'istituto tecnico commerciale (seconda lingua) e nautico - corso superiore (tab. AVf).

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 21-22, supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale, parte II, del 24-31 maggio 1984, sono stati pubblicati nove decreti di rettifica concernenti i nominativi delle professoresse Fazio Maria Lucia, Fantin Giuliana Bellò, La Cava Maria Teresa e Martinez Luigia, relativi alle seguenti graduatorie, formulate ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 468: di lingua e letteratura inglese, rispettivamente, nei ginnasi e negli istituti magistrali (tab. A2ic); nel liceo scientifico (tab. 7i); negli istituti tecnici ad indirizzo commerciale e mercantile (prima lingua) e negli istituti tecnici femminili (tab. B2it); negli istituti tecnici agrari e per geometri (tab. B3it); negli istituti tecnici industriali (tabella B4it); nell'istituto tecnico commerciale (seconda lingua) e nautico - corso superiore (tab. AVi); di matematica e fisica nei licei e nell'istituto magistrale (tab. 9) e di matematica nelle prime due classi del liceo scientifico (tab. A3C).

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 35-36, supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale, parte II, del 30 agosto-6 settembre 1984, sono stati pubblicati sette decreti di rettifica concernenti i nominativi dei professori Bertazzoli Cova Elvira Paola, Re Stefana, Amici Angelo, Cianflone Beatrice, Del Gaudio Bruna e Politi Maria Fiora, relativi alle seguenti graduatorie, formulate ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 468: disegno nel liceo scientifico e nell'istituto magistrale (tab. 11); filosofia e storia nei licei e nell'istituto magistrale (tab. 5); lettere greche e latine nel liceo classico (tab. 2cl); lingua italiana e latina, storia ed educazione civica e geografia nelle prime due classi del liceo scientifico e nella classe di collegamento dell'istituto magistrale (tab. A1C); lingua italiana, storia ed educazione civica nelle prime due classi degli istituti tecnici di qualsiasi indirizzo (tab. B1T); lettere italiane e storia nell'istituto tecnico agrario, industriale, commerciale e per geometri - corso superiore (tab. AII).

(2959)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a sei posti nel profilo professionale di capo tecnico per le esigenze del compartimento di Bologna.

La prova scritta del pubblico concorso a sei posti di capo tecnico, per le esigenze del compartimento di Bologna — decreto ministeriale 6 novembre 1984, n. 2624 — avrà luogo in Bologna alle ore 8 del giorno 23 giugno 1985, presso le seguenti sedi:

istituto tecnico commerciale « P. Crescenzi » - via Saragozza, 9;
istituto E.N.A.I.P. - via S. Serlio, 22;
scuola media statale « F. Zanotti » - via L. Calori, 8;
istituto tecnico commerciale « G. Marconi » - via Matteotti, 7;
istituto salesiano « B. V. di S. Luca - via J. della Quercia, 1.

(3160)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale del ruolo tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 78

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 78, a:

tre posti di operatore tecnico - operaio specializzato - guardaroba;
un posto di operatore tecnico - operaio specializzato - fuochista;
tredici posti di agente tecnico - ausiliario socio-sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Vigevano (Pavia).

(3076)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 132 del 6 giugno 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Istituto autonomo case popolari di Acireale: Concorso pubblico, per esami, ad un posto nella sesta fascia funzionale, responsabile ufficio affari generali e del personale.

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1985, n. 7.

Istituzione dell'area protetta regionale del Bric Tana.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 20 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Istituzione

In attuazione della legge regionale 12 settembre 1977, n. 40, è istituita l'area protetta regionale del Bric Tana.

Art. 2.

Delimitazione

I confini dell'area protetta, ubicata nel territorio del comune di Millesimo, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:10.000 che è parte integrante della presente legge.

Art. 3.

Finalità

Nell'ambito delle finalità indicate dalla legge regionale 12 settembre 1977, n. 40, l'istituzione dell'area protetta è volta a:

a) garantire la tutela e la riqualificazione dell'ambiente naturale e delle caratteristiche paesaggistiche del territorio interessato;

b) valorizzare le risorse naturali e ambientali del territorio stesso;

c) concorrere allo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni locali;

d) promuovere la conoscenza e la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici dei beni ambientali in forme compatibili con la loro tutela.

Art. 4.

Modalità di gestione

Le funzioni relative alla gestione dell'area protetta regionale del Bric Tana, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, sono delegate al comune di Millesimo.

In particolare il comune di Millesimo:

a) adotta e sottopone all'approvazione della giunta regionale piani di intervento per la fruizione dell'area protetta;

b) approva criteri per sostenere e incentivare le attività agro-silvo-pastorali secondo modelli di sviluppo rispondenti alle esigenze di tutela dei valori naturalistici e paesaggistici del territorio;

c) adotta appositi regolamenti per la protezione della flora spontanea, per la raccolta di fiori e piante, dei funghi e dei frutti silvestri e per la disciplina in genere delle attività che si svolgono all'interno dell'area protetta;

d) organizza e gestisce il sistema di fruizione;

e) interviene direttamente per i lavori di sistemazione ambientale connessi alla tutela e alla fruizione;

f) assegna agli interessati i contributi eventualmente disposti dalla Regione per attività connesse al conseguimento degli obiettivi di salvaguardia dei valori naturalistici e ambientali esistenti;

g) promuove la più ampia e sistematica partecipazione dei residenti all'attuazione ed alla vita stessa dell'area protetta;

h) esercita la vigilanza e commina le sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

Ferme restando le esigenze di tutela e riqualificazione naturale e delle caratteristiche paesaggistiche, i piani e i programmi previsti dalla vigente normativa inerenti anche il territorio dell'area protetta ed in particolare quelli relativi agli interventi agro-silvo-pastorali, alla fauna e alla difesa del suolo, tengono conto dei criteri di cui alla lettera *b*) del presente articolo ovvero, in loro mancanza, delle finalità di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 3.

I regolamenti di cui alla lettera *c*) del presente articolo sono trasmessi dal comune di Millesimo alla Regione per la approvazione da parte del consiglio regionale, su proposta della giunta.

L'approvazione dei piani di intervento di cui al presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste e comporta l'indifferibilità e l'urgenza dei relativi lavori.

Qualora l'acquisizione al patrimonio comunale sia indispensabile per l'attuazione dei piani, il comune di Millesimo provvede anche mediante espropriazione per pubblica utilità ai sensi e con le modalità di cui alla normativa vigente in materia.

Art. 5.

Personale

Per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 4 il comune di Millesimo può avvalersi di personale comandato dalla Regione o da enti locali o di personale proprio; tale personale dovrà essere professionalmente qualificato in relazione alle finalità dell'area protetta.

Art. 6.

Gestione finanziaria

Il comune di Millesimo redige annualmente una relazione programmatica e una rendicontazione relative alla gestione dell'area protetta, da sottoporre all'approvazione della giunta regionale.

La relazione programmatica deve essere presentata alla giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce e la rendicontazione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.

Le risorse finanziarie per la gestione dell'area protetta sono costituite principalmente:

a) dal contributo ordinario della Regione per la gestione dell'area;

b) da eventuali ulteriori contributi disposti dalla Regione per attività connesse agli obiettivi di salvaguardia dei valori naturalistici e ambientali esistenti;

c) da contributi di altri enti o di privati;

d) dai proventi derivanti dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione;

e) dalle somme introitate a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie.

Art. 7.

Vincoli

Sul territorio dell'area protetta regionale del Bric Tana, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente e della flora, è vietato:

a) realizzare nuove costruzioni salvo modeste strutture e attrezzature di appoggio alle attività di fruizione dell'area protetta previste dai piani di cui all'art. 4, secondo comma, lettera *a*) e salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo;

b) effettuare interventi sulle costruzioni esistenti diversi dalla manutenzione ordinaria e straordinaria;

c) aprire nuove strade;

d) prolungare, allargare, rettificare il tracciato di strade e sentieri esistenti, semprechè detti interventi non siano previsti dai piani di cui all'art. 4, secondo comma, lettera *a*), che nella fattispecie dovranno darsi carico delle esigenze connesse all'esercizio di eventuali attività agro-silvo-pastorali in atto;

e) aprire e coltivare cave di qualsiasi materiale;

f) accendere fuochi liberi all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate ferma restando, nell'ambito delle attività agricole e silvicole, la disciplina vigente per l'abbruciamento dei residui vegetali;

g) effettuare discariche di terra o di qualsiasi altro materiale, salvo quelle connesse all'attuazione di interventi consentiti dalla presente legge, purché ne sia assicurata una opportuna sistemazione;

h) eseguire movimenti di terreno, salvo i casi derivanti dalla attuazione dei piani d'intervento di cui alla lettera *a*) dell'art. 4, secondo comma, nonché dall'esecuzione dei lavori di cui alla lettera *e*) dello stesso articolo;

i) abbandonare rifiuti;

l) alterare le caratteristiche naturali delle acque;

m) transitare fuori dalle strade carrozzabili con mezzi motorizzati, fatte salve le eccezioni previste dalla legge regionale 7 gennaio 1980, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni.

Nel territorio dell'area protetta è consentito l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali nel rispetto della vigente normativa.

Il comune di Millesimo, previa autorizzazione della giunta regionale, può realizzare sul territorio dell'area protetta opere pubbliche solo quando le stesse siano di assoluta necessità, di preminente interesse per la popolazione locale e non altrimenti localizzabili; il relativo progetto deve essere accompagnato da uno studio di compatibilità ambientale e prevedere quanto più possibile il ripristino delle preesistenti condizioni.

Art. 8.

Effetti della delimitazione territoriale e dei vincoli

La delimitazione territoriale di cui all'art. 2 nonché le previsioni e le prescrizioni di cui all'art. 7 sono immediatamente operanti e sostituiscono quelle eventualmente difformi contenute nei vigenti strumenti urbanistici, costituendone variante a tutti gli effetti.

Art. 9.

Sanzioni

Ferma restando l'applicazione degli articoli 8 e 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la violazione dei limiti e dei divieti previsti dalla presente legge comporta la restituzione in pristino in conformità alle prescrizioni formulate dal comune e l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da L. 20.000 a L. 200.000 per l'abbandono di rifiuti;

b) da L. 20.000 a L. 200.000 per il transito fuori dalle strade carrozzabili con mezzi motorizzati;

c) da L. 25.000 a L. 250.000 per la alterazione delle caratteristiche naturali delle acque;

d) da L. 30.000 a L. 300.000 per l'accensione di fuochi liberi all'aperto per fini diversi da quelli silvicoli e agricoli;

e) da L. 60.000 a L. 600.000 per ogni ara o frazione di ara di terreno interessato dall'apertura o dall'ampliamento di cava o di discarica di terra o di qualsiasi altro materiale, oltre ad una somma pari al doppio del valore commerciale per ogni metro cubo di materiale estratto dalla cava;

f) da L. 100.000 a L. 1.000.000 per ogni ara o frazione di ara di terreno smosso, sbancato, ricoperto nonché occupato da strada o sentiero non ammesso.

L'accertamento e la contestazione delle violazioni delle norme di cui alla presente legge comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata.

L'obbligo di ripristino previsto al primo comma si applica anche nei casi in cui siano state comminate sanzioni amministrative sulla base di normativa diversa dalla presente legge per infrazioni commesse nel territorio dell'area protetta.

Per le violazioni dei limiti e divieti che saranno posti dai regolamenti di cui all'art. 4, secondo comma, lettera *c*), della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da L. 20.000 a L. 200.000 con riferimento alla protezione della flora ed alla raccolta di fiori e piante, dei funghi e dei frutti silvestri;

b) da L. 30.000 a L. 300.000 con riferimento alla disciplina di attività che si svolgono all'interno dell'area protetta.

Art. 10.

Vigilanza

Il comune di Millesimo provvede alla vigilanza per l'applicazione della presente legge ed esercita le funzioni concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9, alle quali si applica la legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45.

All'accertamento e alla contestazione, ivi compresa la notifica, delle violazioni procedono i soggetti indicati all'art. 6 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45, nonché il Corpo forestale dello Stato.

La vigilanza in materia urbanistico-edilizia viene esercitata dai soggetti competenti ai sensi della vigente normativa, anche con riferimento ai vincoli, ai limiti e ai divieti previsti dalla presente legge.

Restano ferme le competenze attualmente in vigore riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative per violazioni in altre materie di competenza legislativa della Regione e commesse all'interno dell'area protetta.

Qualora gli organi o gli agenti incaricati della vigilanza constatino la violazione di norme la cui osservanza è demandata ad altri enti e organismi, provvedono a informarne tempestivamente l'ente o l'organismo competente.

Art. 11.

Abrogazione di precedenti limiti e divieti

Nelle aree interessate dalla presente legge, dalla data di entrata in vigore della stessa cessano di operare i limiti ed i divieti previsti dagli articoli 11 e 12 della legge regionale 12 settembre 1977, n. 40, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti alla Regione dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) utilizzazione di quota pari a L. 20.000.000 in termini di competenza del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo » iscritto al cap. 9020 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario 1984 e istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985 del cap. 2545 « Contributi al comune di Millesimo per la gestione dell'area protetta regionale del Bric Tana » con lo stanziamento di L. 20.000.000 in termini di competenza;

b) utilizzazione di quota pari a L. 40.000.000 in termini di competenza del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo » iscritto al cap. 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanzario 1984 e istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985 del cap. 2546 « Contributi in conto capitale al comune di Millesimo per interventi connessi alla tutela e alla fruizione dell'area protetta regionale del Bric Tana » con lo stanziamento di L. 40.000.000 in termini di competenza.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 27 febbraio 1985

MAGNANI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1985, n. 8.

Istituzione dell'area protetta regionale delle Langhe di Piana Crixia.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 12 del 20 marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Istituzione

In attuazione della legge regionale 12 settembre 1977, n. 40, è istituita l'area protetta regionale delle Langhe di Piana Crixia.

Art. 2.
Delimitazione

I confini dell'area protetta ubicata nel territorio del comune di Piana Crixia sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1 : 10.000 che è parte integrante della presente legge.

Art. 3.
Finalità

Nell'ambito delle finalità indicate dalla legge regionale 12 settembre 1977, n. 40, l'istituzione dell'area protetta è volta a:

a) garantire la tutela e la qualificazione dell'ambiente naturale e delle caratteristiche paesaggistiche del territorio interessato;

b) valorizzare le risorse naturali e ambientali del territorio stesso;

c) concorrere allo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni locali;

d) promuovere la conoscenza e la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici dei beni ambientali in forme compatibili con la loro tutela.

Art. 4.
Modalità di gestione

Le funzioni relative alla gestione dell'area protetta regionale delle Langhe di Piana Crixia, per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3, sono delegate al comune di Piana Crixia.

In particolare il comune di Piana Crixia:

a) adotta e sottopone all'approvazione della giunta regionale piani di intervento per la fruizione dell'area protetta;

b) adotta e sottopone all'approvazione della giunta regionale eventuali programmi di sperimentazione (relativi a materie quali la riqualificazione forestale, la bonifica di aree calanchive) finalizzati al risanamento del territorio e alla sua corretta utilizzazione naturalistica, elaborati in collaborazione con i competenti istituti dell'Università degli studi di Genova;

c) approva criteri per sostenere e incentivare le attività agro-silvo-pastorali secondo modelli di sviluppo rispondenti alle esigenze di tutela dei valori naturalistici e paesaggistici del territorio;

d) adotta appositi regolamenti per la protezione della flora spontanea, per la raccolta di fiori e piante, dei funghi e dei frutti silvestri e per la disciplina in genere delle attività che si svolgono all'interno dell'area protetta;

e) organizza e gestisce il sistema di fruizione;

f) interviene direttamente per i lavori di sistemazione ambientale connessi alla tutela e alla fruizione;

g) assegna agli interessati i contributi eventualmente disposti dalla Regione per le diverse attività connesse al conseguimento degli obiettivi di salvaguardia dei valori naturalistici e ambientali esistenti;

h) promuove la più ampia e sistematica partecipazione dei residenti all'attuazione ed alla vita stessa dell'area protetta;

i) esercita la vigilanza e commina le sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

Ferme restando le esigenze di tutela e riqualificazione naturale e delle caratteristiche paesaggistiche, i piani e i programmi previsti dalla vigente normativa inerenti anche il territorio dell'area protetta ed in particolare quelli relativi agli interventi agro-silvo-pastorali, alla fauna e alla difesa del suolo, tengono conto dei criteri di cui alla lettera *c*) del presente articolo ovvero, in loro mancanza, delle finalità di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 3.

I regolamenti di cui alla lettera *d*) del presente articolo sono trasmessi dal comune di Piana Crixia alla Regione per l'approvazione da parte del consiglio regionale, su proposta della giunta.

L'approvazione dei piani di intervento di cui al presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste e comporta l'indifferibilità e l'urgenza dei relativi lavori.

Qualora l'acquisizione al patrimonio comunale sia indispensabile per l'attuazione dei piani, il comune di Piana Crixia provvede anche mediante espropriazione per pubblica utilità ai sensi e con le modalità di cui alla normativa vigente in materia.

Art. 5.
Personale

Per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 4 il comune di Piana Crixia può avvalersi di personale comandato dalla Regione o da enti locali o di personale proprio; tale personale dovrà essere professionalmente qualificato in relazione alle finalità dell'area protetta.

Art. 6.
Gestione finanziaria

Il comune di Piana Crixia redige annualmente una relazione programmatica e una rendicontazione relative alla gestione della area protetta, da sottoporre all'approvazione della giunta regionale.

La relazione programmatica deve essere presentata alla giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce e la rendicontazione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.

Le risorse finanziarie per la gestione dell'area protetta sono costituite principalmente:

a) dal contributo ordinario della Regione per la gestione dell'area;

b) da eventuali ulteriori contributi disposti dalla Regione per attività connesse agli obiettivi di salvaguardia dei valori naturalistici e ambientali esistenti;

c) da contributi di altri enti o di privati;

d) dai proventi derivanti dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione;

e) dalle somme introitate a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie.

Art. 7.
Zonizzazione

Il territorio dell'area protetta è articolato in due zone, individuabili nella planimetria allegata alla presente legge mediante apposite sigle:

a) zona di interesse naturalistico-ambientale (ZINA), caratterizzata dalla presenza di particolari valori paesaggistici, geomorfologici e botanici;

b) zona di interesse agricolo-ambientale (ZIAA) che, pur non presentando particolari valori naturalistici e scientifici, costituisce risorsa paesaggistico-ambientale per la morfologia dei luoghi, la vegetazione e la connotazione del paesaggio, determinato in maniera più sensibile dall'attività agro-silvo-pastorale svolta in passato e tuttora in atto.

Nella zona di interesse agricolo-ambientale sono ammessi gli interventi finalizzati alla conduzione agricola del fondo, nel rispetto delle norme previste dallo strumento urbanistico generale del comune di Piana Crixia; tali interventi per tipologia, materiali usati e sistemazioni del terreno, devono essere correttamente inseriti nell'ambiente circostante.

Art. 8.
Norme vincolistiche

Su tutto il territorio dell'area protetta regionale delle Langhe di Piana Crixia, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente e della flora, è vietato:

a) abbandonare rifiuti;

b) transitare fuori dalle strade carrozzabili con mezzi motorizzati, fatte salve le eccezioni previste dalla legge regionale 7 gennaio 1970, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni;

c) alterare le caratteristiche naturali delle acque;

d) accendere fuochi liberi all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate ferma restando, nell'ambito delle attività agricole e silvicole, la disciplina vigente per l'abbruciamento dei residui vegetali;

e) aprire e coltivare cave di qualsiasi materiale.

Nelle aree interessate dalla zona di interesse naturalistico-ambientale (ZINA) è inoltre vietato:

a) realizzare nuove costruzioni salvo modeste strutture e attrezzature di appoggio alle attività di fruizione dell'area protetta previste dai piani di cui all'art. 4, secondo comma, lettera *a*) e salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo;

b) effettuare interventi sulle costruzioni esistenti diversi dalla manutenzione ordinaria e straordinaria;

c) aprire nuove strade;

d) prolungare, allargare, rettificare il tracciato di strade e sentieri esistenti, sempreché detti interventi non siano previsti

dai piani di cui all'art. 4, secondo comma, lettera *a*), che nella fattispecie dovranno darsi carico delle esigenze connesse allo esercizio di eventuali attività agro-silvo-pastorali in atto;

e) effettuare discariche di terra o di qualsiasi altro materiale, salvo quelle connesse all'attuazione di interventi consentiti dalla presente legge, purché ne sia assicurata una opportuna sistemazione;

f) eseguire movimenti di terreno, salvo i casi derivanti dall'attuazione dei piani d'intervento di cui alla lettera *a*) dell'art. 4, secondo comma, nonché dall'esecuzione dei lavori di cui alla lettera *f*) dello stesso articolo.

Il comune di Piana Crixia, previa autorizzazione della giunta regionale, può realizzare sul territorio dell'area protetta opere pubbliche solo quando le stesse siano di assoluta necessità, di preminente interesse per la popolazione locale e non altrimenti localizzabili; il relativo progetto deve essere accompagnato da uno studio di compatibilità ambientale e prevedere quanto più possibile il ripristino delle preesistenti condizioni.

Art. 9.
Effetti della delimitazione territoriale e dei vincoli

La delimitazione territoriale di cui all'art. 2 nonché le previsioni e le prescrizioni di cui all'art. 8 sono immediatamente operanti e sostituiscono quelle eventualmente difformi contenute nei vigenti strumenti urbanistici, costituendone variante a tutti gli effetti.

Art. 10.
Sanzioni

Ferma restando l'applicazione degli articoli 8 e 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la violazione dei limiti e dei divieti previsti dalla presente legge comporta la restituzione in pristino in conformità alle prescrizioni formulate dal comune e l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da L. 20.000 a L. 200.000 per l'abbandono di rifiuti;

b) da L. 20.000 a L. 200.000 per il transito fuori dalle strade carrozzabili con mezzi motorizzati;

c) da L. 25.000 a L. 250.000 per l'alterazione delle caratteristiche naturali delle acque;

d) da L. 30.000 a L. 300.000 per l'accensione di fuochi liberi all'aperto per fini diversi da quelli silvicoli e agricoli;

e) da L. 60.000 a L. 600.000 per ogni ara o frazione di ara di terreno interessato dall'apertura o dall'ampliamento di cava o di discarica di terra o di qualsiasi altro materiale, oltre a una somma pari al doppio del valore commerciale per ogni metro cubo di materiale estratto dalla cava;

f) da L. 100.000 a L. 1.000.000 per ogni ara o frazione di ara di terreno smosso, sbancato, ricoperto nonché occupato da strada o sentiero non ammesso.

L'accertamento e la contestazione delle violazioni delle norme di cui alla presente legge comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata.

L'obbligo di ripristino previsto al primo comma si applica anche nei casi in cui siano state comminate sanzioni amministrative sulla base di normativa diversa dalla presente legge per infrazioni commesse nel territorio dell'area protetta.

Per le violazioni dei limiti e divieti che saranno posti dai regolamenti di cui all'art. 4, lettera *d*), della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da L. 20.000 a L. 200.000 con riferimento alla protezione della flora ed alla raccolta di fiori e piante, dei funghi e dei frutti silvestri;

b) da L. 30.000 a L. 300.000 con riferimento alla disciplina di attività che si svolgono all'interno dell'area protetta.

Art. 11.
Vigilanza

Il comune di Piana Crixia provvede alla vigilanza per l'applicazione della presente legge ed esercita le funzioni concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 10, alle quali si applica la legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45.

All'accertamento e alla contestazione, ivi compresa la notifica, delle violazioni procedono i soggetti indicati all'art. 6 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45, nonché il Corpo forestale dello Stato.

La vigilanza in materia urbanistico-edilizia viene esercitata dai soggetti competenti ai sensi della vigente normativa, anche con riferimento ai vincoli, ai limiti e ai divieti previsti dalla presente legge.

Restano ferme le competenze attualmente in vigore riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative per violazioni in altre materie di competenza legislativa della Regione e commesse all'interno dell'area protetta.

Qualora gli organi o gli agenti incaricati della vigilanza constatino la violazione di norme la cui osservanza è demandata ad altri enti e organismi, provvedono a informarne tempestivamente l'ente o l'organismo competente.

Art. 12.
Abrogazione di precedenti limiti e divieti

Nelle aree interessate dalla presente legge, dalla data di entrata in vigore della stessa cessano di operare i limiti ed i divieti previsti dagli articoli 11 e 12 della legge regionale 12 settembre 1977, n. 40, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 13.
Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti alla Regione dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) utilizzazione di quota pari a L. 20.000.000 in termini di competenza del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo » iscritto al cap. 9020 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984 e istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985 del cap. 2550 « Contributi al comune di Piana Crixia per la gestione dell'area protetta regionale delle Langhe di Piana Crixia » con lo stanziamento di L. 20.000.000 in termini di competenza;

b) utilizzazione di quota pari a L. 50.000.000 in termini di competenza del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo » iscritto al cap. 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984 e istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985 del cap. 2551 « Contributi in conto capitale al comune di Piana Crixia per interventi connessi alla tutela e alla fruizione dell'area protetta regionale delle Langhe di Piana Crixia » con lo stanziamento di L. 50.000.000 in termini di competenza.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 27 febbraio 1985

MAGNANI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1985, n. 9.
Istituzione della riserva naturale regionale del Rio Torsero.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 20 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Istituzione

In attuazione della legge regionale 12 settembre 1977, n. 40, è istituita la riserva naturale regionale del Rio Torsero.

Art. 2.

Classificazione

La riserva naturale regionale del Rio Torsero è classificata riserva naturale parziale di tipo paleontologico.

Art. 3.

Delimitazione

I confini della riserva, ubicata nel territorio del comune di Ceriale, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1 : 2000 che è parte integrante della presente legge.

Art. 4.

Finalità

Nell'ambito delle finalità indicate dalla legge regionale 12 settembre 1977, n. 40, l'istituzione della riserva è volta a:

a) garantire la tutela e la riqualificazione dell'ambiente naturale, dei valori storico-culturali e delle caratteristiche, paesaggistiche del territorio interessato, con particolare riguardo al patrimonio paleontologico;

b) promuovere la conoscenza e la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici dei beni ambientali in forme compatibili con la loro tutela.

Art. 5.

Modalità di gestione

Le funzioni relative alla gestione della riserva naturale regionale del Rio Torsero per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4, sono delegate al comune di Ceriale.

In particolare il comune di Ceriale:

a) approva piani di intervento per la fruizione didattica e scientifica della riserva;

b) organizza e gestisce il sistema di fruizione didattica e le attività di ricerca scientifica;

c) interviene direttamente per i lavori di sistemazione ambientale connessi alla tutela e alla fruizione;

d) approva il programma dei lavori per la recinzione della riserva e per garantire la percorribilità e la sicurezza dei percorsi al suo interno;

e) assegna agli interessati i contributi eventualmente disposti dalla Regione per attività connesse al conseguimento degli obiettivi di salvaguardia dei valori naturalistici e ambientali esistenti;

f) esercita la vigilanza e commina le sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

Per le funzioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del comma precedente il comune di Ceriale si avvale della consulenza tecnico-scientifica di un istituto universitario con specifiche competenze in materia di paleontologia. Tale consulenza è regolata da apposita convenzione che deve essere approvata dalla giunta regionale.

Qualora l'acquisizione dal patrimonio comunale sia indispensabile all'attuazione dei piani il comune di Ceriale provvede anche mediante espropriazione per pubblica utilità ai sensi e con le modalità di cui alla normativa vigente in materia.

Art. 6.

Personale

Per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 5 il comune di Ceriale può avvalersi di personale comandato dalla Regione o da altri enti locali o di personale proprio.

Tale personale dovrà essere professionalmente qualificato in relazione alle finalità della riserva.

Art. 7.

Gestione finanziaria

Il comune di Ceriale redige annualmente una relazione programmatica e una rendicontazione relative alla gestione della riserva, da sottoporre all'approvazione della giunta regionale.

La relazione programmatica deve essere presentata alla giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce e la rendicontazione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.

Le risorse finanziarie per la gestione della riserva sono costituite principalmente:

a) dal contributo ordinario della Regione per la gestione della riserva;

b) da eventuali ulteriori contributi disposti dalla Regione per attività connesse agli obiettivi di salvaguardia dei valori naturalistici e ambientali esistenti;

c) da contributi di altri enti o di privati;

d) dai proventi derivanti dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione;

e) dalle somme introitate a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie.

Art. 8.

Norme vincolistiche

Sul territorio della riserva naturale regionale del Rio Torsero, oltre al rispetto delle legge statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, è vietato:

a) realizzare nuove costruzioni di qualsiasi tipo e attuare interventi sul patrimonio edilizio esistente ad eccezione della ordinaria e straordinaria manutenzione; apposito piano di intervento può consentire la realizzazione di modeste strutture e attrezzature di appoggio alle attività di fruizione di cui all'art. 5, lettera *a*), di manutenzione e risanamento ambientale, di sorveglianza e antincendio;

b) aprire nuove strade e sentieri;

c) aprire e coltivare cave di qualsiasi materiale;

d) accendere fuochi liberi all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate ferma restando, nell'ambito delle attività agricole e silvicole, la disciplina vigente per l'abbruciamento dei residui vegetali;

e) abbandonare rifiuti;

f) asportare o danneggiare rocce, minerali e fossili;

g) transitare fuori dalle strade carrozzabili con mezzi motorizzati, fatte salve le eccezioni previste dalla legge regionale 7 gennaio 1980, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni;

h) effettuare discariche di terra o di qualsiasi altro materiale salvo quelle temporanee connesse all'attuazione di interventi consentiti dalla presente legge; tali discariche dovranno essere rimosse al completamento dei lavori ripristinando i terreni interessati;

i) esercitare la caccia.

Al divieto di cui al primo comma, lettera *f*), può derogarsi per motivi di studio e di ricerca scientifica, previa autorizzazione comunale da rilasciarsi, sentito il parere dell'istituto universitario convenzionato, sempre che non vi sia contrasto con i piani per la fruizione di cui all'art. 5.

In assenza di appositi piani di intervento sul territorio della riserva è inoltre vietato:

a) prolungare, rettificare, allargare il tracciato di strade e sentieri esistenti;

b) eseguire movimenti di terreno implicanti, ad opere ultimate, scavi e/o reinterri superiori ad un metro lineare misurato sulla verticale rispetto a qualsiasi punto del terreno preesistente.

Nel territorio della riserva è ammesso l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali nel rispetto della vigente normativa.

L'accesso pubblico alla riserva è consentito per motivi di carattere scientifico e didattico, per compiti amministrativi e di vigilanza nonché per gli scopi di cui al quarto comma del presente articolo, fatti salvi i diritti dei possessori o detentori.

Il comune di Ceriale, previa autorizzazione della giunta regionale, può realizzare sul territorio della riserva opere pubbliche solo quando le stesse siano di assoluta necessità, di preminente interesse per la popolazione locale e non altrimenti localizzabili; il relativo progetto deve essere accompagnato da uno studio di compatibilità ambientale e prevedere quanto più possibile il ripristino delle preesistenti condizioni.

L'approvazione del programma dei lavori di cui all'art. 5, secondo comma, lettera *d*), e dei piani di intervento di cui all'art. 5, secondo comma, lettera *a*), del presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste e comporta l'indifferibilità e l'urgenza dei relativi lavori.

Art. 9.

Effetti della delimitazione territoriale e dei vincoli

La delimitazione territoriale di cui all'art. 2 nonché le previsioni e le prescrizioni di cui all'art. 8 sono immediatamente operanti e sostituiscono quelle eventualmente difformi contenute nei vigenti strumenti urbanistici, costituendone variante a tutti gli effetti.

Art. 10.

Sanzioni

Ferma restando l'applicazione degli articoli 8 e 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la violazione dei limiti e dei divieti previsti dalla presente legge comporta la restituzione in pristino in conformità alle prescrizioni formulate dal comune e l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da L. 20.000 a L. 200.000 per l'abbandono di rifiuti;

b) da L. 20.000 a L. 200.000 per il transito fuori dalle strade carrozzabili con mezzi motorizzati;

c) da L. 50.000 a L. 500.000 per l'asportazione o il danneggiamento di rocce, minerali, fossili;

d) da L. 30.000 a L. 300.000 per l'accensione di fuochi liberi all'aperto;

e) da L. 60.000 a L. 600.000 per ogni ara o frazione di ara di terreno interessato dall'apertura o dall'ampliamento di cava o da discarica di terra o di qualsiasi altro materiale; oltre ad una somma pari al doppio del valore commerciale per ogni metro cubo di materiale estratto dalla cava;

f) da L. 100.000 a L. 1.000.000 per ogni ara o frazione di ara di terreno smosso, sbancato, ricoperto nonché occupato da strada o sentiero non ammesso.

Per la violazione del divieto di caccia si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia.

L'accertamento e la contestazione delle violazioni delle norme di cui alla presente legge comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata.

L'obbligo di ripristino previsto al primo comma si applica anche nei casi in cui siano state comminate sanzioni amministrative sulla base di normativa diversa dalla presente legge per infrazioni commesse nel territorio della riserva.

Art. 11.

Vigilanza

Il comune di Ceriale provvede alla vigilanza per l'applicazione della presente legge ed esercita le funzioni concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 10, alle quali si applica le legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45.

All'accertamento e alla contestazione, ivi compresa la notifica, delle violazioni procedono i soggetti indicati all'art. 6 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45, nonché il Corpo forestale dello Stato.

La vigilanza in materia urbanistico-edilizia viene esercitata dai soggetti competenti ai sensi della vigente normativa, anche con riferimento ai vincoli, ai limiti e ai divieti previsti dalla presente legge.

Restano ferme le competenze attualmente in vigore riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative per violazioni in altre materie di competenza legislativa della Regione e commesse all'interno della riserva.

Qualora gli organi o gli agenti incaricati della vigilanza constatino la violazione di norme la cui osservanza è demandata ad altri enti e organismi, provvedono a informarne tempestivamente l'ente o l'organismo competente.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti alla Regione dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) utilizzazione di quota pari a L. 20.000.000 in termini di competenza del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo » iscritto al cap. 9020 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984 e istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985 del cap. 2540 « Contributi al comune di Ceriale per la gestione della riserva naturale regionale del Rio Torsero » con lo stanziamento di L. 20.000.000 in termini di competenza;

b) utilizzazione di quota pari a L. 20.000.000 in termini di competenza del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo » iscritto al cap. 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984 e istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985 del cap. 2541 « Contributi in conto capitale al comune di Ceriale per interventi connessi alla tutela e alla fruizione della riserva naturale regionale del Rio Torsero » con lo stanziamento di L. 20.000.000 in termini di competenza.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 27 febbraio 1985

MAGNANI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1985, n. 10.
Istituzione della riserva naturale regionale di Bergeggi.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 20 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Istituzione

In attuazione della legge regionale 12 settembre 1977, n. 40, è istituita la riserva naturale regionale di Bergeggi.

Art. 2.

Delimitazione

La riserva comprende l'isolotto di Bergeggi e la zona di costa prospiciente, come delimitata nell'allegata planimetria in scala 1:5000 che è parte integrante della presente legge.

Art. 3.

Finalità

Nell'ambito delle finalità indicate dalla legge regionale 12 settembre 1977, n. 40, l'istituzione della riserva è volta a:

a) garantire la tutela e la riqualificazione dell'ambiente naturale, dei valori storico-culturali e delle caratteristiche paesaggistiche del territorio interessato, con particolare riguardo al patrimonio speleologico, archeologico, botanico e geomorfologico;

b) promuovere la conoscenza e la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici dei beni ambientali in forme compatibili con la loro tutela.

Art. 4.

Modalità di gestione

Le funzioni relative alla gestione della riserva naturale regionale di Bergeggi, per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3, sono delegate al comune di Bergeggi.

In particolare il comune di Bergeggi:

a) adotta e sottopone all'approvazione della giunta regionale piani di intervento per la fruizione didattica e scientifica della riserva, elaborati sentito il parere della sovrintendenza archeologica e della sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici della Liguria;

b) interviene direttamente per i lavori di sistemazione ambientale connessi alla tutela e alla fruizione della riserva, in particolare per quanto riguarda la sistemazione e la manutenzione degli accessi alle grotte;

c) assegna agli interessati i contributi eventualmente disposti dalla Regione per attività connesse al conseguimento degli obiettivi di salvaguardia dei valori naturalistici e ambientali esistenti;

d) esercita la vigilanza e commina le sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

L'approvazione dei piani di intervento di cui al secondo comma, lettera *a*), equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste e comporta l'indifferibilità e l'urgenza dei relativi lavori.

Qualora l'acquisizione al patrimonio comunale sia indispensabile per l'attuazione dei piani, il comune di Bergeggi provvede anche mediante espropriazione per pubblica utilità ai sensi e con le modalità di cui alla normativa vigente in materia.

Art. 5.

Personale

Per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 4 il comune di Bergeggi può avvelersi di personale comandato dalla Regione o da enti locali o di personale proprio.

Tale personale dovrà essere professionalmente qualificato in relazione alle finalità della riserva.

Art. 6.

Gestione finanziaria

Il comune di Bergeggi redige annualmente una relazione programmatica e una rendicontazione relative alla gestione della riserva, da sottoporre all'approvazione della giunta regionale.

La relazione programmatica deve essere presentata alla giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce e la rendicontazione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.

Le risorse finanziarie per la gestione della riserva sono costituite principalmente:

a) dal contributo ordinario della Regione per la gestione della riserva;

b) da eventuali ulteriori contributi disposti dalla Regione per attività connesse agli obiettivi di salvaguardia dei valori naturalistici e ambientali esistenti;

c) da contributi di altri enti o di privati;

d) dai proventi derivanti dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione;

e) dalle somme introitate a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie.

Art. 7.

Norme vincolistiche

Sul territorio della riserva naturale regionale di Bergeggi, oltre al rispetto delle leggi statati e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, è vietato:

a) realizzare nuove costruzioni di qualsiasi tipo; sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, degli impianti e delle infrastrutture esistenti;

b) porre in opera manufatti ad eccezione di attrezzature temporanee di appoggio alle attività necessarie per l'attuazione dei lavori e dei piani di intervento di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 4, secondo comma;

c) aprire nuove strade e sentieri, prolungare, rettificare, allargare il tracciato di strade e sentieri esistenti, al di fuori delle previsioni contenute nei piani di intervento di cui alla lettera *a*) del secondo comma dell'art. 4 e fatto salvo quanto necessario all'attuazione dei lavori di cui alla lettera *b*) del secondo comma dello stesso art. 4;

d) eseguire movimenti di terreno, salvo i casi derivanti dall'esecuzione dei lavori nonché dall'attuazione dei piani di intervento di cui rispettivamente alle lettere *b*) e *a*) dell'art. 4, secondo comma;

e) effettuare discariche di terra o di qualsiasi altro materiale salvo quelle temporanee connesse all'attuazione di interventi consentiti dalla presente legge; tali discariche dovranno essere rimosse al completamento dei lavori ripristinando i terreni interessati;

f) compiere interventi sulla vegetazione naturale, ad eccezione dei lavori di cui all'art. 4, secondo comma, lettera *b*);

g) introdurre piante e animali non caratteristici del luogo;

h) accendere fuochi liberi all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate ferma restando, nell'ambito delle attività agricole e silvicole, la disciplina vigente per l'abbruciamento dei residui vegetali;

i) abbandonare rifiuti;

l) esercitare la caccia;

m) asportare o danneggiare rocce, fiori, piante, animali e reperti archeologici, ad eccezione dei casi previsti dai piani di intervento di cui all'art. 4, secondo comma.

Art. 8.

Effetti della delimitazione territoriale e dei vincoli

La delimitazione territoriale di cui all'art. 2 nonché le previsioni e le prescrizioni di cui all'art. 7 sono immediatamente operanti e sostituiscono quelle eventualmente difformi contenute nei vigenti strumenti urbanistici, costituendone variante a tutti gli effetti.

Art. 9.

Sanzioni

Ferma restando l'applicazione degli articoli 8 e 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la violazione dei limiti e dei divieti previsti dalla presente legge comporta la restituzione in pristino in conformità alle prescrizioni formulate dal comune e l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da L. 20.000 a L. 200.000 per l'abbandono di rifiuti;

b) da L. 20.000 a L. 200.000 per l'introduzione di ogni esemplare di pianta o animale non caratteristico del luogo;

c) da L. 25.000 a L. 250.000 per l'asportazione o il danneggiamento di rocce, fiori, piante e animali;

d) da L. 30.000 a L. 300.000 per l'accensione di fuochi liberi all'aperto;

e) da L. 60.000 a L. 600.000 per ogni ara o frazione di ara di terreno interessato da discarica di terra o di qualsiasi altro materiale;

f) da L. 100.000 a L. 1.000.000 per ogni ara o frazione di ara di terreno smosso, sbancato o ricoperto nonché occupato da strade o sentieri non ammessi.

Per la violazione del divieto di caccia si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia.

L'accertamento e la contestazione delle violazioni delle norme di cui alla presente legge comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata.

L'obbligo di ripristino previsto al primo comma si applica anche nei casi in cui siano state comminate sanzioni amministrative sulla base di normativa diversa dalla presente legge per infrazioni commesse nel territorio della riserva.

Art. 10.

Vigilanza

Il comune di Bergeggi provvede alla vigilanza per l'applicazione della presente legge ed esercita le funzioni concernenti la applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9, alle quali si applica la legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45.

All'accertamento e alla contestazione, ivi compresa la notifica, delle violazioni procedono i soggetti indicati all'art. 6 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45, nonché il Corpo forestale dello Stato.

La vigilanza in materia urbanistico-edilizia viene esercitata dai soggetti competenti ai sensi della vigente normativa, anche con riferimento ai vincoli, ai limiti e ai divieti previsti dalla presente legge.

Restano ferme le competenze attualmente in vigore riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative per violazioni in altre materie di competenza legislativa della Regione e commesse all'interno del territorio della riserva.

Qualora gli organi o gli agenti incaricati della vigilanza constatino la violazione di norme la cui osservanza è demandata ad altri enti e organismi, provvedono a informarne tempestivamente l'ente o l'organo competente.

Art. 11.
Demanio dello Stato

La presente legge si applica nel rispetto delle competenze dello Stato, con particolare riferimento a quelle inerenti l'utilizzazione dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile dello Stato.

Art. 12.
Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti alla Regione dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) utilizzazione di quota pari a L. 20.000.000 in termini di competenza del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo » iscritto al capitolo 9020 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984 e istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985 del cap. 2555 « Contributi al comune di Bergeggi per la gestione della riserva naturale regionale di Bergeggi » con lo stanziamento di lire 20.000.000 in termini di competenza;

b) utilizzazione di quota pari a L. 30.000.000 in termini di competenza del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo » iscritto al cap. 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984 e istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985 del cap. 2556 « Contributi in conto capitale al comune di Bergeggi per interventi connessi alla tutela e alla fruizione della riserva naturale regionale di Bergeggi » con lo stanziamento di L. 30.000.000 in termini di competenza.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 27 febbraio 1985

MAGNANI

(*Omissis*).

(2530)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 19 aprile 1985, n. 6.
Disposizioni particolari in materia di edilizia universitaria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del 7 maggio* 1985)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fermi restando gli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa pubblica affidati all'Istituto trentino per l'edilizia abitativa, l'Istituto stesso è autorizzato a cedere gratuitamente alla provincia il compendio immobiliare denominato « Mesiano », contraddistinto tavolarmente dalle p.ed. 1320, 1321, 3399 e dalle pp.ff. 810/1, 811, 821/4 e 2581 in P.T. 6197 del C.C. di Trento, per essere assegnato in uso, ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13, all'Università degli studi di Trento per il primo impianto delle nuove facoltà e dei nuovi corsi di laurea istituiti con la legge 14 agosto 1982, n. 590.

Le opere di edilizia universitaria di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13, possono essere realizzate, previa autorizzazione della giunta provinciale, anche in ordine agli immobili di proprietà della provincia assegnati in uso, ai sensi dell'art. 8 della citata legge provinciale n. 13, all'Università degli studi di Trento.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 19 aprile 1985

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(2976)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100851340)   L. 500